



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni – Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12

A carico di Cogliati Carlo + 7

Udienza del 15 dicembre 2014

Società Cooperativa Athena

Il Presidente
Alessandra Vatti *F. r.*

INDICE

Arringa del Responsabile Civile Prof. Avv. Tullio PADOVANI	3
Arringa del Responsabile Civile Prof. Avv. Giulio PONZANELLI	56

Alle ore 9.55 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

Arringa del Responsabile Civile Prof. Avv. Tullio PADOVANI

AVV. PADOVANI – Signora Presidente, Signori della Corte, io parlo come Difensore del Responsabile Civile Edison, che, come la Corte ben sa, è chiamato in giudizio su istanza di una sola Parte Civile, il Ministero dell’Ambiente, e in riferimento alla posizione di un solo imputato, l’ingegner Cogliati, che, a sua volta, risponde per fatti contestati nella sua qualità di Amministratore Delegato di Ausimont.

La mia posizione comporta, almeno in astratto, una difesa che può orientarsi lungo due o traiettorie, non incompatibili per altro. Da un lato debbo, posso svolgere un ruolo, per così dire, sussidiario, o vicario nella difesa dell’ingegner Cogliati, per escludere la sua responsabilità, e quindi, di riflesso, anche la mia in quanto Responsabile Civile dell’illecito che gli viene contestato.

Ma dall’altro lato ho, come ruolo, per così dire, necessario ed esclusivo, contestare, dopo averla esaminata, la tenuta, e quindi la fondatezza della pretesa fatta valere nei miei confronti come Responsabile Civile. Quindi a prescindere dalla responsabilità in cui possa essere personalmente incorso l’ingegner Cogliati.

Io dirò, francamente, che pensavo, in origine, di dovermi concentrare soltanto su questo secondo aspetto, questo ruolo che è necessario ed esclusivo del Responsabile Civile, per la ragione, credo evidente a tutti, che la Difesa dell’ingegner Cogliati è stata molto brillantemente, e del tutto esaurientemente assicurata dall’Avvocato

Accinni e dall'Avvocato Sassi, che sono i suoi Difensori.

Tuttavia un fatto sopravvenuto mi ha, per così dire, indotto, se non costretto, a mutare il mio proposito originario, e ad affrontare anche un tema concernente la Difesa dell'ingegner Cogliati; che, per altro, è un tema che concerne la Difesa di più imputati, ma per quanto mi riguarda l'ingegner Cogliati.

Si tratterà quindi di una incursione, per così dire, nella difesa dell'ingegner Cogliati, che mi sarei volentieri risparmiato, ma che in realtà non posso risparmiarmi, perché il fatto sopravvenuto è costituito da una appendice, la numero 1, alla memoria presentata dall'Avvocato Santa Maria, e dedicata al periodo penalmente rilevante rispetto all'articolo 439 del Codice Penale. E l'occasione, per così dire, sollecitante, se non addirittura necessitante, per il mio intervento, si deduce – ed è opportuno che io lo precisi – da due punti della appendice.

L'appendice si divide in 125 piccoli capoversi, che tecnicamente in italiano si chiamano versetti. Il versetto è espressione che, di solito, si riserva ai testi sacri, ma nulla vieta di utilizzare la tecnica, e quindi conseguentemente anche il nome di riferimento, per un testo diciamo più laico, come può essere una memoria giudiziale.

Sono due versetti, il numero 1 e il numero 123 di questa appendice che chiariscono l'occasione necessitante di cui parlavo. Perché il versetto numero 1 evoca il tema della difesa maldestra, e il secondo, il 123, paventa la difesa nociva, in quanto per l'appunto maldestra. Di che si tratta? Vorrei, non tradire le parole del mio valoroso avversario, e quindi leggerò brevemente questi versetti. Il numero 1, quello relativo alla difesa maldestra, suona in questi termini: “La difesa di un imputato Ausimont ha accennato, in vero maldestramente, al tema delicato e complesso del pericolo

penalmente rilevante. Ed ha allegato, alla memoria depositata, un breve articolo apparso in una rivista giuridica, in cui quello stesso Difensore, con tempismo di dubbia opportunità, sintetizzava e semplificava eccessivamente, finendo per banalizzare tesi sviluppate da altri, oltre quindici anni fa, davanti al Tribunale di Venezia, nel corso del cosiddetto processo al Petrolchimico, e poi tradotto in un libro, di grande valore, di Federico Stella, mio maestro”. Maestro di molti, mi onoro di dire anche mio. È un tratto, non so se è l’unico, ma è un tratto che mi accomuna all’Avvocato Santa Maria.

Il versetto 123 tira un po’ le conclusioni, siamo in effetti verso la fine dell’appendice, evocando la difesa nociva, perché – dice l’Avvocato Santa Maria – che “un uso strumentale della ignoranza costituisce una grave fallacia nella difesa, perché non può che essere messo in campo, o per uno scopo: accusare senza ragione inseguendo le paure collettive per lucrarci sopra in qualsiasi modo, anche solo per far carriera, o addirittura soddisfare pulsioni ideologiche e risentimenti di varia natura”. E questo non mi riguarda, non so chi riguardi, anche se credo di saperlo tuttavia. “O per il suo opposto: difendere male, spacciando per scienza un interesse contingente, il proprio; e così facendo un pessimo servizio alla società e al cliente, troppo facile sarebbe per l’Accusa smascherare la banalità di quegli argomenti”.

Ecco, quindi, la difesa nociva che addirittura pregiudica gli interessi dell’assistito.

La censura e lo stigma si rivolgono alla Difesa, e in realtà al Difensore di un imputato Ausimont, ma coinvolgono necessariamente anche me. Non solo perché ho condiviso la Difesa, e ho sottoscritto quella memoria, ma perché sono, evidentemente interessato alla posizione dell’ingegner Cogliati. E quindi, vorrei

dissipare, o per lo meno cercare di dissipare le nubi che l'Avvocato Santa Maria vede addensarsi sul fronte della Difesa, che, ironia della sorte, su questo punto, dovrebbe essere, o risultare, comune. Ma tale non pare all'Avvocato Santa Maria rispetto agli argomenti, per l'appunto, messi in campo. Dove sta il punto?

Qual è il pomo della discordia? L'Avvocato Santa Maria lo chiarisce e lo esplicita al versetto 5: "Intendo dimostrare – scrive l'Avvocato Santa Maria – che la soluzione del Pubblico Ministero, *rectius* del suo consulente professor Gilli, cioè l'equivalenza tra *risk assessment* e pericolo penalmente rilevante, è errata, e nel contempo dimostrare che la soluzione di quel Difensore, dell'equivalenza tra LOAEL e NOAEL, animale, e pericolo penalmente rilevante per una collettività di esseri umani, più che errata è risibile e pretenziosa, visto che si autoproclama scientifica".

Quindi il pomo della discordia è questa presunta equivalenza tra LOAEL e NOAEL, animale, e pericolo penalmente rilevante per una collettività di essere umani. Equivalenza che sarebbe stata invocata da quel Difensore. Per quel Difensore non ci sono consulenti alle spalle, come per il Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero viene evocato con un *rectius*, si tratta del consulente professor Gilli. Invece il Difensore non ha alle spalle il suo consulente, il professor Nicotera sparisce nella nebbia. Ora, sul *risk assessment* siamo evidentemente tutti d'accordo, né io tornerò, se non incidentalmente, su questa procedura di definizione di termini di precauzione rispetto a sostanze di cui si sospetta la nocività.

Il punto è questa equivalenza tra LOAEL e NOAEL. Ricordo a me stesso, e per fluidità di discorso, che il LOAEL rappresenta la più bassa concentrazione di una sostanza, alla quale si rilevano effetti nocivi. Quindi la dose più bassa che produce

tutta via un effetto. Mentre il NOAEL è la più alta concentrazione di una sostanza, alla quale non si rilevano effetti nocivi. LOAEL e NOAEL quindi hanno due raggi diversi, perché l'uno coglie il momento dell'inizio, l'altro, per così dire, coglie il momento della fine. Sono diversi, se no ce ne sarebbe uno solo, e già stabilire una equivalenza che li veda accomunati, rappresenta qualche cosa di difficile da comprendere. Ma non è questo il punto. Il punto è che, secondo l'Avvocato Santa Maria, quel Difensore, quel Difensore innominato, che nemmeno io nominerò, e per ragioni simmetricamente opposte a quelle dell'Avvocato Santa Maria, perché quel Difensore è la difesa di Cogliati. La Difesa, non quel Difensore. Avrebbe identificato LOAEL e NOAEL con il pericolo rilevante ai fini dell'articolo 439, stabilendo una sorta di equivalenza stretta tra accertamenti compiuti con esperimenti su animali, e il pericolo per una collettività umana.

Mi pare che l'Avvocato Santa Maria sia rimasto vittima, e cercherò di dimostrarlo, di uno pseudo-argomento che egli censura nella sua arringa, perché viene costantemente sollevato contro Solvay. Sono le sue parole letterali a pagina 36 della trascrizione. "Nella retorica classica - sostiene l'Avvocato Santa Maria - questo pseudo argomento accusatorio si chiama «*straw man*», si chiama «uomo di paglia»". Magari è difficile che nella retorica classica si chiami *straw man*, perché i classici non parlavano inglese. E in effetti l'argomento ha origini molto più recenti, e l'espressione risale ad uno scrittore inglese del Sedicesimo Secolo.

Ma a parte queste piccole e futili acribie l'argomento consiste in questo, e lo descrive bene l'Avvocato Santa Maria: "Io faccio una parodia, volutamente semplificata, dell'argomento accusatorio, quindi lo confuto, quindi ho distrutto il mio avversario. Faccio del mio avversario un uomo di paglia, così lo posso bruciare

meglio". Ahimè, temo che proprio questo abbia, certo involontariamente fatto, l'Avvocato Santa Maria, cioè una parodia dell'argomento di quel Difensore, trattandolo doppiamente da uomo di paglia. Uomo di paglia rispetto all'argomento parodiato, e uomo di paglia in quanto Difensore isolato dal suo consulente. Come se dietro le sue affermazioni non ci stesse uno dei più grandi tossicologi del mondo. Ma qual è lo schema del ragionamento, su cui si è impostata la Difesa, su questo essenziale punto? Ricostruiamo i termini essenziali di questo schema logico, e cioè in che termini si è affrontata la questione della sussistenza di un livello di tossicità, corrispondente al concetto di avvelenamento delle acque? In primo luogo, e come tesi di fondo, la tossicità di una sostanza dipende dalla dose, e cioè dall'esposizione, perché ogni cosa è dannosa secondo la quantità. Come mille volte si sente ripetere in questi processi, con le parole del celebre medico del '500, Paracelso. Ora, dagli atti, non risulta una condizione per cui sia possibile affermare che una collettività indeterminata di persone sia mai stata esposta a sostanze inquinanti. Quindi non esiste alcuna evidenza che acque destinate ad alimentazione siano state contaminate. E su questo punto l'Avvocato Santa Maria è perfettamente d'accordo. Scrive infatti che il problema del pericolo rilevante in questo processo, per fortuna, è un falso problema. È il versetto 3: "Visto che nessuna persona è mai stata esposta, da queste parti, al pericolo di ingerire acque, che non fossero largamente rispettose dei limiti soglia, delle leggi pertinenti".

E nel versetto finale – il 125– ribadisce: "Non c'è mai stata, per alcun essere umano, alcuna esposizione per consumo d'acqua ad alcuna fonte di pericolo per la salute di chicchessia". E questo è il punto, diciamo, che la Difesa, e qui dico la Difesa in generale, considera fermo e comune, perché la valutazione del rischio, il

risk assessment, non solo non ha alcun fondamento scientifico, perché introduce un *safety factor*, cioè un fattore di salvaguardia, che è del tutto arbitrario, onde determinare limiti di sicurezza che hanno scopo essenzialmente precauzionale.

Quindi è infondato scientificamente, ed è implausibile dal punto di vista probatorio, proprio per la diversità dello scopo. Ma il problema non sta in questo, sta nella discussione successiva, che si sviluppa in termini dichiaratamente ipotetici.

Una difesa quindi sussidiaria. Non c'è acqua destinata all'alimentazione, nessuno è stato esposto ad un'acqua destinata all'alimentazione che sia inquinata. Ma se volessimo assumere – ed ecco la difesa sussidiaria, ecco la difesa ipotetica – che i livelli consentiti sono stati superati perché assumiamo erroneamente, come acqua destinata all'alimentazione, un'acqua che non lo era, quella sottostante allo stabilimento, ci poniamo il problema di quali conseguenze si sarebbero potuto provocare nell'uomo. Quindi è un ragionamento doppiamente ipotetico, perché la prima ipotesi è quella di destinazione all'alimentazione di acque che non lo erano, e la seconda è quella dell'effettiva somministrazione di queste acque, contenente sostanze in una determinata concentrazione, ad una comunità di esseri umani.

Allora, assumendo quali termini di riferimento, a quale soglia collochiamo il verificarsi di un effetto avverso, una volta che impostiamo il ragionamento in questi termini doppiamente ipotetici? È la difesa sussidiaria che serve, in sostanza, a dimostrare che, comunque la si rivolti, la fattispecie dell'articolo 439 non ha modo di essere applicata in questa vicenda processuale. E naturalmente i termini di riferimento possono essere due in astratto, possono dipendere da rilevazioni effettuate sull'uomo, se disponibili, per certe sostanze queste valutazioni ci sono, per esempio per il mercurio, oppure si ricorre alle sperimentazioni sugli animali.

E qui sta il punto, qui sta il nocciolo della polemica, concentrato nel versetto 117 dell'appendice 1. Qui in sostanza, verrebbe il fatto di dire, casca l'asino, visto che si tratta di esperimenti su animali, un asino può essere evocato. Che cosa dice il versetto 117? Dice che LOAEL e NOAEL vengono normalmente ricavati attraverso esperimenti condotti su pochi derelitti animaletti da laboratorio. Per di più in condizioni speciali, riprodotte nell'esperimento. Non ci vuole certo uno scienziato per capire che da questi valori, da questi numeri non si può in alcun modo derivare, se non pagando lo scotto di risibili equivalenze tra alcuni topi e una comunità di essere umani, alcuna realistica conclusione sul reale pericolo che un essere umano, o meglio una popolazione di essere umani, può aver corso ingerendo (ma per quanto tempo, e quante volte) determinate dosi di una data sostanza.

Qui la posta in gioco si precisa in termini che più chiari non potrebbero essere. Ciò che si contesta alla fine è il valore scientifico della sperimentazione animale, e la sua riferibilità all'uomo. Quel che l'Avvocato Santa Maria dice alla Corte è: guardate che gli esperimenti sull'animale non servono a nulla, sono su pochi derelitti animaletti, stabiliscono equivalenze arbitrarie, riferiscono ad una comunità di umani, ciò che è stato riscontrato su questi ratti, alcuni topi, senza che si possa avere alcun tipo di fondamento in una simile estrapolazione.

L'Avvocato Santa Maria ritiene che non ci voglia uno scienziato per cogliere il carattere risibile di questa equivalenza. Ci vorrà un Avvocato forse per coglierlo.

Certo, gli scienziati la pensano un po' diversamente, credo anche a buon diritto.

E la pensano diversamente anche soprattutto perché qui non si tratta di equivalenza.

L'equivalenza è parte dell'argomento dell'uomo di paglia. L'equivalenza è qualche cosa di arbitrariamente introdotto. Quando si parla di sperimentazione animale,

come vedremo, non si parla di qualcosa che equivale all'uomo. Ma il punto è: la sperimentazione animale la liquidiamo, la buttiamo fuori dalle aule di giustizia perché si tratta di una attività pseudo-scientifica dalla quale nessuna Corte, nessun Giudice può trarre mai alcun elemento di convincimento razionale? Questo è il punto? Allora dobbiamo buttare alle ortiche tutte le scoperte della Medicina negli ultimi due secoli. Dobbiamo rinunciare ai vaccini, che sono il frutto della sperimentazione sugli animali. A parte il primo, quello sul vaiolo, perché il dottor Jenner si inoculò da sé medesimo. Era un eroe dei suoi tempi, convinto della bontà del suo ragionamento. Ma a parte questo caso di auto-sperimentazione sull'uomo per il vaiolo, poi i vaccini derivano tutti da sperimentazioni su animali.

Non possiederemo, non so, l'insulina che nasce da esperimenti su animali. Non avremmo niente di ciò che la Medicina ci ha fornito in questi ultimi duecento anni. Royal Society, l'Accademia delle Scienze britannica, che sta lì da quasi cinquecento anni, spiega che tutti i successi medici, raggiunti nel Ventesimo Secolo, sono dovuti all'impiego di animali. Qualunque accademia scientifica lo conferma. E da ultimo, anzi ieri sera, mentre riposavo pensando per altro a quello che avrei detto stamattina, accendendo casualmente il televisore in una trasmissione di intrattenimento non banale, mi sono trovato di fronte uno scienziato, il professor Giacomo Rizzolatti, il quale intratteneva il suo intervistatore sulla scoperta dei neuroni a specchio, una delle scoperte più importanti dell'ultimo secolo per la capacità che hanno di spiegare una serie di fenomeni, su cui non mi soffermo. Ma il punto interessante è che l'intervistatore gli ha detto: "Come ci siete arrivati? Come avete fatto?". E lui gli ha risposto: "Beh, siamo partiti dagli esperimenti sulle scimmie". Se no come avrebbero fatto? Su pochi derelitti animalotti. E poi sono

arrivati all'uomo, ma guarda che strano!

Quindi l'idea che la sperimentazione animale si riduca a qualche sconclusionata prova su pochi derelitti animaletti, venga poi arbitrariamente estesa all'uomo, è davvero sconcertante. Persino imbarazzante doverla difendere, contrastando simili affermazioni nell'anno di grazia 2014, come se qualcuno dovesse alzarsi in un'aula e prendere la difesa di Galileo contro Tolomeo. Ma mi limiterò ai capisaldi, che dovrebbero essere pacifici.

Punto primo, la sperimentazione animale non pretende che l'animale sia una copia dell'uomo. È un modello semplificato che si utilizza per riprodurre alcuni fenomeni secondo una scelta razionale. Scelta razionale che è guidata da cosa? Ed è il punto secondo. È guidata dal fatto che il modello dipende dal tipo di ricerca e dai suoi obiettivi. Così, per esempio, se si tratta di genetica l'animale candidato è un insetto: il moscerino, la *Drosophila*, perché si riproduce vorticosamente a decine di generazioni, in un tempo rapidissimo. Se si tratta di biologia dello sviluppo allora il candidato ideale è il Rospo *Xenopus*, perché ha uova grandi e senza guscio. Se si tratta di ricerche neurobiologiche, o di chirurgia sperimentale, come nel caso, per la neurobiologia, dei neuroni a specchio del professor Rizzolatti, ecco che i candidati che vengono prescelti sono cani, gatti e primati. Se si tratta di tossicologia, allora l'attenzione si rivolge necessariamente ai topi e ai ratti, per via della grande vicinanza filogenetica con l'uomo (hanno un DNA che si sovrappone per oltre il 98%), e per i tempi di sviluppo comparativamente rapidi.

Anzi, come si è rilevato, la maggiore semplicità dell'organismo murino è un grande vantaggio, perché consente di comprendere meglio i meccanismi molecolari che stanno a base della risposta fisiologica, cioè si vede in un meccanismo più

semplice. Ma si vede in funzione di passaggi biologici che hanno precisa corrispondenza nell'organismo umano, proprio in virtù di quella affinità, di quella vicinanza filogenetica di cui dicevo prima.

Il terzo punto è che la sperimentazione non è un'attività dilettantesca, non si rivolge a pochi derelitti animalotti; coinvolge globalmente, per essere ritenuta valida, migliaia e migliaia di esperimenti. E infine, quarto punto, la questione della riferibilità all'uomo dei risultati ottenuti. Il passaggio dal risultato ottenuto sugli animali alla previsione del risultato sull'uomo, costituisce, e nessuno lo nega, un'inferenza analogica, che è per definizione dotata di un certo margine di incertezza. Lo dichiara espressamente il consulente che sta alle spalle dell'innominato Difensore, perché prima cura del professor Nicotera, che è il vero obiettivo reale degli strali all'Avvocato Santa Maria, è che il reale significato della sperimentazione passa attraverso una attenta valutazione dei termini con cui questa trasposizione avviene. E quali sono i termini di questa trasposizione? Perché non avvengono mica a occhio, non avvengono mica annusando il risultato. È una trasposizione sottoposta a precise condizioni di falsificabilità, ciò che la rende per l'appunto scientifica. L'analogia è rigorosamente connessa a dati controllabili, e solo sulla base di riscontri e di affinità, e di coincidenze biologiche e funzionali, sulle quali si possa mettere gli occhi, e che possano essere eventualmente contestate, si verifica la trasposizione. Ed è per questo che per certi tipi di esperimenti si scelgono certi modelli, perché si è definito un termine di compatibilità che poi può essere oggetto di riscontro.

Io vedo che una sostanza tossica funziona in un certo modo nel topo, perché attiva certi meccanismi metabolici, illustro questo meccanismo, constato che è lo stesso

meccanismo con cui l'uomo metabolizza quella sostanza, uno scienziato potrà contestarmi che sia così, e dirmi: hai sbagliato, il metabolismo del topo è diverso, proprio perché si tratta di condizioni tutte verificabili. Quindi tutte falsificabili. Ciò che è caratteristica della scienza. La scienza è tale perché può essere falsificata.

Quindi i risultati sull'animale costituiscono una garanzia minima. Quando si tratta di testare nuovi farmaci è sull'animale che si testa la efficacia terapeutica, ed è sull'animale che si testa la tossicità, prima di passare anche alla sperimentazione sull'uomo. Perché diventi farmaco una molecola deve superare prove di tossicità, acute e croniche, di genotossicità, di cancerogenesi, di mutagenesi, di tossicologia della riproduzione. E più accurate sono queste prove, più attendibile è risultato.

Forse Voi ricorderete, anche se temo che la maggior parte di Voi siano davvero troppo giovani per questo ricordo, ma è un ricordo che si è trasferito in più generazioni. La vicenda del Talidomide. Il Talidomide era un tranquillante, commercializzato in Germania, che si scoprì aveva effetti teratogeni sul feto, e quindi ha provocato nascite deformi in una percentuale davvero inquietante. Si scoprì dopo che quel farmaco, che pure era stato testato su animali, e su animali non aveva dato riscontri, non era mai stato testato su animali gravidi, perché se fosse stato testato su animali gravidi, come poi si constatò, il risultato si sarebbe evidenziato, e quelle morti, o quelle nascite deformi, si sarebbero potute evitare.

Nel caso della sostanza chimica la situazione non è diversa. Se esistono dati affidabili sull'uomo (dicevo come nel caso del mercurio) si applicano, ma se non esistono i dati ottenuti dagli esperimenti su animali offrono un elemento di valutazione oggettivo, scientificamente fondato. Ed è quel che si è fatto nella vicenda processuale che ci occupa. È quel che ha fatto il professor Nicotera, con un

risultato finale che si sintetizza in questi termini: assumendo i dati sperimentali disponibili, e trasponendoli per equivalente, cioè normalizzandoli sull'uomo, si ottengono, nel nostro caso, valori che stanno al di sotto e largamente al di sotto di un qualunque effetto avverso. Ciò non significa avere trovato lo strumento per determinare la soglia del pericolo rilevante. O avere, peggio, introdotto un metodo per accertare il pericolo. Ma quando mai? Si tratta solo di escludere, sulla base dei dati scientifici disponibili, che un pericolo possa mai essere postulato a quelle concentrazioni, a quei livelli. Questa constatazione, questo risultato finale non piace? Non sembra sufficiente? Bisognerebbe allora essere più precisi. Non si può liquidare la sperimentazione animale con tecniche retoriche direi di profilo piuttosto modesto. Anche perché, a questo punto, si rischia davvero di lasciare lo spazio all'unica tecnica che sembra, come guscio estrinseco apparente, nutrirsi di qualche elemento scientifico, cioè *risk assessment*, cioè il giudizio di valutazione del rischio, che tale non è, perché si tratta, come ricordavo poc' anzi, o come la Corte ha ben sentito dire da altri prima di me, e meglio di me.

Si tratta di un meccanismo che non è scientificamente fondato, perché determina un limite con un *safety factor*, con un fattore di salvaguardia, che è puramente arbitrario e soggettivo, e perché quel limite estremo è adottato in termini puramente precauzionali. Ma non può, non vuole e non deve descrivere la soglia del pericolo. C'è direi una trasposizione pratica di questa evidenza che possiamo cogliere con maggiore immediatezza di quanto non sia la sua presentazione concettuale. Non è mia, l'ho trovata su un libro di un collega che si è dedicato a questi argomenti, il professor D'Alessandro, e mi è piaciuta molto. Brevemente ripeto l'esempio.

Su una strada dove si tratta di determinare una velocità prudenziale, si accerta che

la velocità massima cui non si è mai verificato un incidente è 60 chilometri all'ora. Quindi guardando tutte le condizioni dice: fino a 60 chilometri all'ora mai un incidente. Però qui stiamo alla valutazione del rischio, quindi dobbiamo introdurre un fattore di sicurezza. 60 è un riscontro statistico, ma noi dobbiamo calcolare una situazione prudenziale sulla base di un fattore di sicurezza ulteriore, che determiniamo prudenzialmente, ma in termini puramente arbitrari, nel fattore 100. Un fattore che viene spessissimo utilizzato, anzi molto spesso si tratta di fattori più elevati, mille, diecimila volte meno quando si tratta di sostanze tossiche. E allora se questo fattore cautelativo è 100, ecco che la velocità di sicurezza diventa 600 metri all'ora. Ma si potrà mai dire che se vado a un chilometro all'ora sono nell'area del pericolo rilevante? Si potrà dire che essendo la valutazione del *risk assessment* superata quasi del doppio, io sono nell'area del pericolo? Ma tutti riderebbero, a un chilometro all'ora sono chiaramente al di sotto di ogni possibile pericolo. E la stessa cosa per le sostanze chimiche, dove il fattore di incertezza induce all'uso di fattori cautelativi estremamente elevati, senza che il superamento del limite, così arbitrariamente determinato, possa indurre alcuna considerazione circa la esistenza di un effettivo pericolo.

D'altra parte se l'Avvocato Santa Maria censura, come effettivamente censura, e da par suo, il *risk assessment*, che cosa conclude? La conclusione sta nel versetto 120. Non c'è una via intermedia, e dobbiamo solo accettare che la scienza semplicemente ancora non sa le fonti della conoscenza, cioè l'epidemiologia umana e la sperimentazione animale non sono conclusive, se non in rarissimi casi. Ecco, questo "rarissimi casi" compare come una eccezione cautelativa, un fattore di sicurezza. Ma nella realtà poi i pochi derelitti animali seppelliscono la

sperimentazione animale utilizzata dal professor Nicotera.

Cioè dobbiamo rassegnarci al fatto che la scienza non conosce ancora, se non in rarissimi casi, se e quale sia il pericolo reale per l'uomo derivante da esposizioni a dosi basse di sostanze chimiche. *Non liquet*, come si dice con un latinetto. Non possiamo decidere, non sappiamo.

Ma io replico invece: abbiamo dei dati, su animali biologicamente idonei a costituire un modello. Primo passaggio di falsificabilità. Si può contestare che siano un modello, se ci sono elementi per contestare. Abbiamo dati ottenuti con un procedimento controllabile. Secondo momento di falsificabilità, perché si può contestare il modo come questi dati sono stati acquisiti. Li normalizziamo all'uomo secondo una procedura propria dei test di tossicità sui farmaci. Terzo momento di falsificabilità. Non ricaviamo la soglia del pericolo, non stabiliamo un'equivalenza con il pericolo, ma solo l'evidente l'assenza di una qualsiasi forma di rilevanza nociva. Questo e solo questo.

La scienza non dà certezze assolute. Non so se l'Avvocato Santa Maria pensa che questo possa o debba essere il risultato della scienza. Non credo. Me lo auguro. Perché la scienza non è una teologia e la scienza non è una dogmatica, dà solo risultati verificabili e falsificabili, se no la scienza non progredirebbe. E quando capita che non siano verificati o che siano falsificati, questo segna un progredire della scienza. Ma finché ciò non accade, e non è accaduto nella vicenda che ci occupa, quel che scientificamente possiamo dire non è, come vorrebbe l'Avvocato Santa Maria, nulla so, debbo solo confessare l'ignoranza. In realtà quel che abbiamo è: nulla mi autorizza a ritenere, sulla base dei dati scientificamente disponibili, che a quelle ipotetiche esposizioni, di acque ipoteticamente destinate

all'alimentazione, si produca un qualsiasi risultato avverso. Questo abbiamo. E a questo dobbiamo quindi stare.

Così posso dire di avere concluso questa mia prima parte, questa incursione nella Difesa dell'ingegner Cogliati, e posso affrontare la seconda parte del mio intervento, che non è l'ultima. Ce ne sono tre. Lo dico per tranquillità della Corte, così può fare il conto. Mancano ancora due terzi.

Abbandono, come dicevo, l'incursione nella Difesa dell'ingegner Cogliati, ma, ahimè, non posso abbandonare l'Avvocato Santa Maria, che mi farà da compagno di strada, magari un po' polemico, anche in questa seconda parte del mio intervento, che è dedicata a un esame della figura del Responsabile Civile Edison, così come viene prospettato dall'Avvocato Santa Maria. Naturalmente nei termini del suo *dante causa*, di Montedison. La Montedison in questo processo sarebbe la grande salvata. E questa operazione di grande salvataggio si inserisce in una lettura complessiva del processo alla quale anche io debbo dedicare una modesta attenzione per la parte che riguarda direttamente la figura giuridica di Edison, che io rappresento. Come ricordavo poc'anzi, Edison, quale successore di Montedison, è stata citata solo come Responsabile Civile dell'ingegner Cogliati, e da parte della sola Parte Civile Ministero dell'Ambiente. Una provvida iniziativa è stata, in questi termini, salutata dall'Avvocato Santa Maria, perché si legge a pagina 16 della trascrizione: "Si sarebbe altrimenti corso il rischio di avere un solo Responsabile Civile, Solvay. Mentre invece il vero Responsabile Civile dovrebbe essere, pare, Montedison". In realtà su questo possiamo avere idee molto diverse, ed io ne svilupperò alcune nella terza parte. In realtà è pacifico che Ausimont trova, come proprio successore universale, Solvay. Cogliati è chiamato a rispondere di fatti

commessi nella sua qualità di Amministratore Delegato Ausimont, perciò la responsabilità eventualmente ascrivibile ad Ausimont, per i fatti commessi da Cogliati, è pari pari transitata nel patrimonio di Solvay. Ma di questo parleremo.

Perché, invece, Montedison, attraverso il suo successore giuridico Edison, preme così tanto all'Avvocato Santa Maria? Perché è una figura centrale nella sua ricostruzione dei fatti processuali? Il segno di questa importanza, attribuita a Montedison, già si è colto quando Solvay ha tentato di costituirsi Parte Civile contro alcuni imputati, per rivendicare poi, evidentemente, anche rispetto ad essi, la responsabilità civile di Edison. Non si tratta soltanto di questione di soldi. Certo, i soldi sono sempre importanti, e in questa vicenda non sono davvero di secondo momento. Però qui i soldi derivano da una chiave di lettura, a cui l'Avvocato Santa Maria intende piegare questo processo, che egli ricostruisce in un modo piuttosto singolare, devo dire la verità. Anche se, diciamo, si tratta di un modulo ricostruttivo diffuso, ma in altre vicende. In genere nelle vicende processuali non usa. La prospettiva del grande complotto. C'è un grande complotto. Quante volte abbiamo sentito parlare di grandi complotti, le Torri Gemelle non è vero che le hanno buttate giù i due aerei di cui si vocifera, c'è un complotto della CIA. Insomma i grandi fatti della storia vengono spesso piegati ad una ricostruzione complottarda o complottista. Nei processi questo è meno frequente, perché i processi sono destinati a far lievitare tutti i fatti che dovrebbero assumere o assumono rilevanza processuale. A questi bisogna attenersi, quindi la ricostruzione, in termini di complotto, è diciamo di per sé un fuor d'opera. Qui non pare che le cose stiano in questi termini, e che si tratti cioè di un fuor d'opera. L'Avvocato Santa Maria delinea una scena nella quale si muovono più attori, i soliti verrebbe di dire in una

ricostruzione complottista. Da un lato i poteri pubblici amministrativi, dall'altro i poteri forti che di volta in volta possono assumere un volto diverso. In questo caso è Montedison che rappresenta, mi pare, i poteri forti, poi ci sono gli speculatori privati, e poi c'è anche – devo dire – l'aggiunta inopinata del Pubblico Ministero, che ahimè fa parte, mi pare, se non ho male inteso, di questo complotto.

Soggetti connessi in un intreccio che fornisce la trama di una vicenda che all'ultimo viene gestita, come protagonista negativo, per l'appunto dallo stesso Pubblico Ministero, la cui attività vogliamo dire che non risulta nella prospettiva dell'Avvocato Santa Maria del tutto cristallina? Diciamo che non risulta del tutto cristallina. Lui ha usato parole molto, molto più forti, che io non intendo nemmeno ripetere a scopo documentario. Del resto sono scritte, del resto l'Avvocato Santa Maria ne ha rivendicato la responsabilità. Io gli faccio i miei auguri per la responsabilità, ma non le ripeto. Il Pubblico Ministero è stato presentato in una chiave diciamo poco commendevole. Ci penserà il dottor Ghio a replicare, a me interessa solo il ruolo di Montedison, non perché io voglia esimermi da una considerazione globale, ma perché la mia è una difesa necessaria. E necessario significa che è contenuta nei limiti in cui essa deve esprimersi.

Edison si presta poco ad essere trasformato in un idolo polemico, di per sé dico, perché è un successore meramente formale di Montedison. Sta in giudizio perché ha acquisito il patrimonio giuridico di Montedison attraverso una serie complessa di vicende, anche se la sua lontananza da Montedison è siderale dal punto di vista della concretezza dei fatti. Non ha la stessa compagine sociale, che è mutata almeno cinque o sei volte dal 1980, oggi addirittura è straniera. Non ha lo stesso oggetto sociale, perché si occupa ora di energia, e non ha più nulla a che fare con la chimica

o con tutte le attività di cui Montedison in precedenza si è occupata. Non ha la stessa struttura, perché non è un gruppo di dimensioni nemmeno lontanamente paragonabili a quelle di Montedison. Mentre Solvay ed Ausimont sono sempre la stessa cosa, al di là dei nomi. Solvay è sempre Solvay, è sempre belga, è sempre chimica, è sempre dedicata ai fluorurati di cui a Spinetta. Solvay eredita Ausimont in senso, non solo formale, ma anche in senso sostanziale. È una grande industria chimica internazionale, ha comprato una società chimica importante come Ausimont, da chi in quel momento dismetteva l'ultimo comparto della sua chimica, perché dopo Ausimont la presenza della chimica in Montedison è sparita.

Quindi Edison si interessa di ciò che ha fatto il suo avo. Ma anche il suo avo (Montedison) non è sempre stato uguale a se stesso. Non è un Moloch che sta fermo nei decenni, presentando sempre, comunque, indefettibilmente lo stesso corteo. Ha subito trasformazioni, ha subito vicissitudini societarie, ha subito amputazioni. Alla fine è sostanzialmente deceduto, come impresa chimica è morto. E qui della sua vita si tratta. Ma il bello, o il brutto dal mio punto di vista, è che questa vita è trattata come se non si fosse svolta, sempre uguale a se stessa. La prospettiva dell'Avvocato Santa Maria, e non solo la sua, anche quella del professor Giulio Ponzanelli, è una prospettiva priva di storia. Le loro considerazioni si calano in un universo immobile, e sortiscono, ahimè, effetti addirittura grotteschi. Vediamole.

L'arringa dell'Avvocato Santa Maria dà l'idea di una accusa preconfezionata, nata prima delle prove, nata senza prove, e poi strada facendo ha cercato qua e là, dove era possibile, qualche frammento di prova. Ma l'accusa era nata morta fin dall'inizio, e la montagna ha partorito soltanto pochi topolini ciechi. A pagina 15 della trascrizione.

Dopo di che l'Avvocato Santa Maria comincia la sua storia. La storia deve cominciare nel 1996, perché l'accusa comincia nel 1995, arbitrariamente dice l'Avvocato Santa Maria. Arbitrariamente, ma in realtà allo scopo di proiettare i fatti del passato nel presente, e quindi allo scopo di cancellare il passato. E infatti, nota l'Avvocato Santa Maria, anche Montedison è tra i grandi salvati dalla scelta di un termine iniziale, quale quello del 1995. Perché poi il Pubblico Ministero abbia voluto salvarla è un'altra domanda, rileva l'Avvocato Santa Maria. Ma ciò significa che a pagare ingiustamente dovrebbe essere solo l'innocentissima Solvay.

E allora raccontiamo la storia, dice l'Avvocato Santa Maria. Una storia che io vedo svilupparsi in tre atti. Nel primo atto si assiste all'illustrazione di come già nel 1996 tutto fosse chiaro ed evidente come la luce del sole, che i terreni erano inquinati, ma non solo, che l'inquinamento usciva e invadeva i terreni circostanti, in particolare lo zuccherificio. Era chiaro che l'acqua dello zuccherificio risultava inquinata sulla base dei rilievi della direttrice del laboratorio professoressa Riini. Ciò si desume da un fatto eclatante, travolgente: l'interrogazione dell'onorevole Oreste Rossi, che è per l'appunto del 1996. In questa interrogazione, e secondo l'Avvocato Santa Maria, già sarebbe stato presente tutto il futuro, nel senso che tutto quello che c'era da scoprire era già lì. Secondo l'Avvocato Santa Maria l'onorevole Oreste Rossi "dice pubblicamente la verità". Tutto chiaro.

L'Avvocato Santa Maria, che è un professionista serio, ha aggiunto alla propria memoria l'interrogazione, il testo dell'interrogazione dell'onorevole Rossi, ha aggiunto la risposta del sottosegretario onorevole Calzolaio, e ha aggiunto ancora la replica dell'onorevole Rossi. Ma io mi chiedo: pensava che non l'avrei letta?

Perché se pensava che l'avrei letta francamente non avrebbe potuto dire quello che

ha detto. Non avrebbe potuto. Soltanto supponendo che io, o qualcuno altro della Difesa, evitasse la fatica di leggere. Ipotesi un po' azzardata francamente, perché io ho letto, e se uno legge l'interrogazione che cosa scopre? Scopre un testo che si riferisce precipuamente, e direttamente, alle emissioni gassose, e alle conseguenze che le emissioni gassose hanno sui terreni e sulle piante. Si parla di inquinamento dell'aria, perché – dice testualmente l'onorevole Rossi – i fluoruri "provengono soprattutto dall'atmosfera" pagina 6161 della trascrizione. Dove si scrive anche che per i terreni i fluoruri vengono trattenuti dalla componente argillosa, con un legame ionico molto forte, rendendoli scarsamente disponibili alle piante. L'Onorevole Rossi avrà appreso queste circostanze dalla stessa professoressa Riini probabilmente, che in quanto chimica si intendeva della vicenda, e che come pare, io non lo so, ma doveva essere stata addirittura la professoressa di Scienze dell'onorevole Rossi. Anche brava, mi pare ci assicuri l'Avvocato Santa Maria.

Si parla anche di acque sotterranee, se ne accenna, e si accenna al fatto che l'inquinamento delle acque avrebbe reso impossibile la lavorazione della barbabietola. Ma l'unico riferimento alle acque sotterranee, contenuto nell'interrogazione parlamentare, non solo è rappresentato dalle affermazioni della dottoressa Riini, ma tali dichiarazioni – a prescindere in questo momento non mi interessa la circostanza che non siano supportate da qualche dato specifico – si riferiscono, punto primo, ad oltre vent'anni prima dell'interrogazione parlamentare, perché la dottoressa ha svolto la sua attività tra il 1948 e il 1971. E, punto secondo, si riferiscono ad anni in cui erano attive le produzioni in cui era utilizzato il cromo, che al contrario erano dismesse da ben più di vent'anni al momento dell'interrogazione parlamentare. Ma questo riferimento alle acque dello

zuccherificio è talmente marginale che scompare, non solo nella risposta del sottosegretario, ma scompare anche nella replica dell'onorevole Rossi, che si occupava eminentemente ed essenzialmente delle emissioni in atmosfera, perché il sottosegretario Calzolaio parla delle emissioni, a sua volta, e delle ricadute sul terreno. E l'onorevole Rossi stigmatizza, nella sua risposta, testualmente, come tutta la parte che riguarda gli interventi di emergenza e gli interventi di protezione civile concertati tra la Prefettura, il Comune e la Montedison, è stata scritta da un dipendente. Ecco che cosa avrebbe scritto un dipendente della Montedison. Gli interventi di emergenza e gli interventi di Protezione Civile concertati tra la Prefettura e il Comune, e la stessa Montedison. Mentre, diciamo, con una larghezza degna di miglior causa, nella versione dell'Avvocato Santa Maria è tutta la risposta del sottosegretario Calzolaio da ascrivere a Montedison.

Ma in realtà stiamo parlando di emissioni gassose e di interventi di protezione civile. A chi doveva rivolgersi la Prefettura per sapere che tipo di interventi erano stati approntati? A chi doveva rivolgersi? All'ufficio turistico? Si è rivolta all'azienda e dice: documentatemi cosa fate di Protezione Civile in caso di emissioni gassose, quali interventi di emergenza. Dopo di che la nota sarà stata trasferita. Benissimo. È una parte della risposta che si riferisce a questioni tecniche del tutto indipendenti. Non solo dalle cause delle emissioni gassose, ma dall'inquinamento delle acque, che sono completamente estranee dalla vicenda.

Mentre invece - secondo l'esposizione dell'Avvocato Santa Maria - proprio di inquinamento della falda stiamo parlando. E stiamo parlando di una risposta Montedison, evidentemente, diretta ad occultare una simile situazione.

Per carità, interpretazioni generose verso la propria tesi si possono anche

comprendere. Non dirò giustificare, ma comprendere. Ma quello che meno si comprende, e ancora meno si giustifica, è che da questo vero e proprio siparietto si ricavi l'idea di un'influenza prevaricatrice di Montedison sulle Pubbliche Autorità. E questo perché – virgolette, testuale – "Nel 1996 Montedison è un potere in Italia, ha un potere di influenza assoluto, nulla da meravigliarsi. Voi sapete in che Paese siamo, nulla da meravigliarsi che la Provincia abbia chiesto a Montedison", pagina 17 delle trascrizioni. Niente da meravigliarsi? Nulla da meravigliarsi?

Certo che non c'è nulla da meravigliarsi che abbia chiesto quello che in effetti ha chiesto, ma in realtà c'è molto da meravigliarsi. Molto da meravigliarsi nella circostanza che nel 1996 si presenti Montedison come un potere in Italia di carattere assoluto. Un potere di influenza assoluto. Io non so davvero come si possa formulare una affermazione del genere. Se stessimo parlando, non so, della Montedison di fine Anni Settanta, la Montedison di Eugenio Cefis, va bene, non avrei niente da dire. La Montedison di Eugenio Cefis era, non so se un potere assoluto in Italia, ma certo un potere significativo. Ma qui non siamo alla fine degli Anni Settanta. Qui siamo nel 1996, anno in cui Montedison, non solo non è un potere assoluto, ma è una sorta di mendicante, perché è nelle mani delle banche creditrici, che hanno rilevato il suo capitale dopo la terribile crisi del 1993. E dopo che a capo di questo sfacelo – perché si trattava di uno sfacelo, tecnicamente fallito – più posto Enrico Bondi, chiamato ad attuare una cura dimagrante colossale, attraverso un piano di dismissioni, che riportasse la barca a condizioni di almeno relativa navigabilità. I termini di questa crisi avremo occasione di ripercorrerli, ma sono noti a tutti. Nel 1992 era fallita la *joint venture* tra Eni e Montedison per Enimont, e cioè per il grande colosso della mimica; le attività chimiche di

Montedison erano rimaste ad Eni, che aveva costituito EniChem; Montedison, a partire dal 1993, praticamente aveva perduto tutta la chimica tradizionale, aveva Ausimont e poche altre attività di chimica, cosiddetta fine, o di chimica farmaceutica. In realtà si presentava come una società di partecipazioni che controllava settori merceologici più disparati. Dal cemento alle assicurazioni, dall'agro-alimentare alla finanza. Si trattava, per l'appunto, di procedere ad una dismissione che consentisse alle banche di ritirarsi da quel capitale, essendo il fenomeno di banche azioniste del tutto anomalo, per ragioni fin troppo evidenti.

Nel 1996 aveva perduto quattro quinti dei suoi dipendenti, che alla fine degli Anni Settanta erano duecentomila e passa. Era in sostanza un convalescente in condizioni precarie. Tanto precarie che, di lì a poco, sarà oggetto di una scalata decisa, dopo le dismissioni, e quando il piano di riconversione sull'energia si era ormai completato, Montedison sarà scalata dai francesi, diventerà Edison.

Quindi attribuire a Montedison del 1996 questa qualifica significa semplicemente non avere la minima nozione di ciò che è accaduto. E mi sembra che sia meglio non avere la minima nozione, perché l'ipotesi inversa che si abbia nozione di ciò che è accaduto, e si dica cose del genere, è certamente di peggior significato.

Chiuso il primo atto, perché siamo alla fine del primo atto, con questa immagine di un potere assoluto, soffocante, e pervasivo della Montedison, alla quale tremebonda la Provincia si rivolge per ricevere lumi su come rispondere. Quindi la Montedison che domina il Parlamento del 1996. Si apre il secondo atto, questa volta rivolgendo lo sguardo sullo zuccherificio che compare nel primo atto, ma in una forma marginale, anche se enfatizzata nei termini che vi ho segnalato. Lo zuccherificio, evocato nell'interrogazione dell'onorevole Rossi, purtroppo non apparteneva a

Montedison. Non apparteneva? Ma siamo proprio sicuri, sicuri, sicuri che non appartenesse a Montedison? Si chiede l'Avvocato Santa Maria.

Non siamo affatto sicuri, anzi – dice l'Avvocato Santa Maria a pagina 18 – siamo sicuri del contrario. “Vi racconto un pezzo di storia di Italia. L'ex zuccherificio, che è una gloria per Alessandria. Ho visto su internet che era un'azienda importante, che dava lavoro a molte persone. L'ex zuccherificio di Spinetta Marengo faceva parte di un gruppo, che faceva capo ad un imprenditore veneto. Si chiamava Montesi. A metà Anni Ottanta il gruppo Montesi fallisce. Fallisce, chissà. Sta di fatto che il Commissario Liquidatore, vende gli zuccherifici, tutti gli zuccherifici. Si aprirà un processo penale a carico del Commissario, perché l'accusa sarà: tu commissario hai sottovalutato il valore degli zuccherifici per poterlo vendere a chi volevi tu, e ci hai anche guadagnato sopra, tu Commissario. Provate ad indovinare chi compra tutti gli zuccherifici dell'ex gruppo Montesi? Li compra Eridania. Ed Eridania a chi appartiene? A Montedison. E Montedison, quindi, acquista tutti gli zuccherifici attivi”.

Pensate, non solo acquista gli zuccherifici, ma in un crimine, perché li acquista dal commissario a un prezzo vile, per il quale il commissario sarà sottoposto a processo. Quindi una storiaccia orribile, torbida. Il fatto è che l'Avvocato Santa Maria vi ha raccontato un pezzo di storia, ma non ve l'ha raccontata tutta. Gli manca l'altra metà, e il fatto che a un pezzo di storia manchi l'altra metà, basta e avanza per trasformare quella metà in una fiaba, brutta, perché bisogna raccontare anche la storia di Eridania, se no la storia non è completa, non ci siamo.

Eridania, che è la società che acquisterà questi zuccherifici dal commissario del gruppo Montesi a metà degli Anni Ottanta, da dove viene? Era di un finanziere in

auge ai suoi dì, di Attilio Monti, dal 1966. Qualcuno ne avrà sentito parlare, ma mi pare che la Corte sia troppo giovane anche per questo.

La cedette, il buon Attilio Monti, a chi? All'Agricola Finanziaria Ferruzzi. Eridania diventa parte del gruppo Ferruzzi nella prima metà degli Anni Ottanta, quando i Ferruzzi non avevano ancora nessun potere in Montedison, che all'epoca era amministrata da Mario Schimberni, e sotto il controllo del gruppo Bonomi Bi-Invest. Schimberni aveva l'idea di trasformare Montedison in una *public company*, e sarà questa idea che poi lo rovinerà. Perché? Perché Montedison sarà scalata, e sarà scalata dai Ferruzzi, ma nel 1987, quando Raul Gardini, scalando Montedison, raggiunge il 40%, e cioè acquista il capitale di controllo.

Eridania, che era già di Agricola Finanziaria Ferruzzi, resta dov'era, perché bisognerà attendere il riassetto conseguente al fallimento Enimont del 1992 per vedere sorgere una Montedison che si ritrova ad essere una *holding* di partecipazioni. E tra queste partecipazioni acquista anche il controllo di Eridania, perché nel 1992 Montedison era ancora dei Ferruzzi. Il suicidio di Raul Gardini è del 1993. È del 1993 la grande crisi è il passaggio alla gestione Bondi/Rossi.

Quindi l'Avvocato Santa Maria erra due volte. Io dico "erra", altre parole gliele lascio usare, preferisco non usarle. È un errore. Talleyrand diceva "Un errore è peggio di un delitto". Ma, insomma, forse esagerava in effetti. Io preferisco l'errore al delitto. Erra due volte perché Montedison non acquista gli zuccherifici. Gli zuccherifici li acquista Eridania quando era Ferruzzi, e quando i Ferruzzi non erano Montedison. Di che stiamo parlando? Erra ancora, perché, come dicevo, nel 1996 Montedison non era un potere assoluto, ma era un soggetto estremamente debole.

Non si tratta, devo dire la verità, degli unici errori in cui incorre l'Avvocato Santa

Maria. Sono errori capitali per quanto riguarda la ricostruzione del ruolo di Montedison come grande burattinaio, come grande protagonista di un complotto, come artefice di tutte queste malefatte. Ma non è tutto. Ci sono molte altre cose delle quali non posso occuparmi in specifico, formeranno oggetto di una memoria che sarà presentata al più presto. Non so se siamo riusciti ad approntarla completamente per oggi, non credo, ma la presenteremo in breve, dove saranno puntualizzati anche tutti gli altri errori di carattere relativi alla ricostruzione tecnica. Io ne segnalo alcuni, perché in più punti ci si imbatte in questa mancata aderenza alle circostanze di fatto. In più punti, e, per esempio, parlando dei pozzi dell'ex zuccherificio l'Avvocato Santa Maria lascia trasparire delle lacune piuttosto significative, perché parla per esempio del pozzo dell'ex zuccherificio, controllato negli Anni Cinquanta e Sessanta, e mai più campionato. Sarebbe stato il pozzo da cui si doveva evidenziare l'inquinamento. Ma in realtà i pozzi sono due, con un solo campionamento nel 1959. Uno è superficiale a 30 metri, e rileva una presenza di cromo totale piuttosto significativa, elevata (1.500 microgrammi). Mentre il pozzo profondo (130 metri) non ha assolutamente un inquinamento di questo tipo. Mentre qui si parla solo del pozzo di 30 metri.

Poi la relazione Ireos del 2006, che è circondata da un nugolo di sospetti, perché l'Avvocato Santa Maria ritiene che l'indagine che Ireos eseguì nel 2006, sulla parte dello zuccherificio di proprietà Coop Sette, fosse stata occultata per oltre un anno, per celare la pesante contaminazione dei terreni e delle falde dello zuccherificio. E soltanto successivamente, nel 2008, quando furono ripetute le indagini, si scoprì che la contaminazione era miracolosamente scomparsa.

Ora, bisognerà considerare attentamente i termini della questione, la scomparsa

della contaminazione ha una precisa motivazione tecnica nel fatto che con il Decreto Legislativo del 2006 si sono adottati differenti modalità di calcolo. E per quanto riguarda le acque sotterranee la relazione Ireos del 2006 diceva chiaramente che la contaminazione, riscontrata nelle acque sotterranee aveva origini esterne allo zuccherificio, da ricercare a monte idrogeologico dello stesso, e quindi nello stabilimento Solvay. Ma queste sono solo alcune notazioni. Altre ve ne sarebbero sul piano di caratterizzazione del 2001, sulla MISE, il MIPRE, con un rosario di imprecisioni, di errori, e di omissioni, che sarà cura della Difesa segnalare. Ma sulla quale io non mi posso attardare perché decamperei troppo dall'ambito che mi sono prefissato. Debbo invece entrare nel terzo atto della commedia, quello che era in origine un dramma, che va trasformandosi in una commedia degli errori appunto.

Il terzo atto segna il passaggio francamente ad una dimensione in cui le perplessità diventano davvero consistenti. Si chiede l'Avvocato Santa Maria – a pagina 19 della sua trascrizione – sempre proseguendo sulla tematica zuccherificio. “E invece quest'area abbandonata dove lo zuccherificio è stato dismesso ormai da tanti anni? Qua c'è un piccolo mistero, perché nell'89 a comprare quest'area è una strana società, che si chiama Alcar 92. Gli amministratori e i soci sembrano teste di legno, la società ha sede a Milano, ha sede nel centro del potere politico-finanziario milanese, ad un passo da Montedison”. Ad un passo dalla Montedison, quindi può respirare gli influssi di questo potere assoluto. “Addirittura, se voi digitate su Internet Montedison e l'indirizzo esatto di questa società, che è via Bagutta 20 – mettete solo queste due parole – sapete cosa trovate? L'Avvocato Accinni Vi ha prodotto, e Ve ne ha parlato, una sentenza del G.I.P. Di Milano, che ha prosciolto, dall'accusa di 440 doloso, alcuni imputati”. 440 doloso, adulterazione dolosa delle

acque. “Se andate su internet trovate il decreto di sequestro di quell’area che aveva disposto il G.I.P., e vedrete che nella storia della proprietà si dice che la società che aveva comprato quell’area, che si chiamava Sviluppo Linate, e che apparteneva al gruppo Montedison, aveva sede in via Bagutta 20, cioè dove ha sede questa società, questa scatola vuota, Alcar 92. Io non ho le prove certe di quello che dico – beh, meno male – perché io non so chi sia e che cosa sia la Alcar 92. Certo, c’è una forte suggestione”. Veramente la suggestione non c’è, è stata creata ad arte. E francamente tra l’esserci una suggestione e crearla ad arte passa una piccola, ma decisiva differenza. Cominciamo, non ci vuole molto.

Alcar 92 non è mai stata una società comunque riferibile a Montedison, in nessun termine. Mai. E non è difficile accertarlo. È stata proprietà di privati, che sembrano – secondo l’Avvocato Santa Maria – teste di legno, e questa sarebbe una scatola vuota. Ma teste di legno di chi non si dice. Certo, non di Montedison che di teste di legno non ha mai avuto bisogno. Ma al di là di questo, teste di legno perché?

A leggere la documentazione giornalistica che si è resa disponibile sulle vicende dello zuccherificio e sulle speculazioni che si intendeva attuare su quest’area la presenza di Alcar 92, composta da persone interessate ad attività imprenditoriali della zona, sembra tutto meno che quella di una scatola vuota con teste di legno. Sembra invece il tipico caso di una società messa in piedi da un gruppo di imprenditori privati che hanno colto l’occasione, o credono di poter cogliere l’occasione per realizzare una ricca speculazione su un’area dismessa della loro zona. Questa all’apparenza. Sta di fatto che nell’89 Alcar 92 compra, successivamente vendono. Invece di sprologare su presunti indizi topografici, bisogna a questo punto applicare la regola che l’Avvocato Santa Maria ha

enunciato. Io in questo caso mi sono fatto allievo dell'Avvocato Santa Maria, perché all'inizio della sua arringa lui esprime un proposito che io non posso non condividere. Dichiarava che si occuperà soltanto di verità di fatto, e osserva che i fatti sono deboli, perché vulnerabili, suscettibili di essere manipolati, falsificati, raccontati, in un modo finto. Ma i fatti però, sempre citando la grande filosofa Hannah Arendt, in quanto accaduti sono andati in quel modo, e non in un altro.

Hanno anche la caratteristica opposta, sono duri, ostinati, sono resistenti, si ribellano a chi li ha sfidati. Sono inemendabili, dice Hannah Arendt. E con lei dice la stessa cosa una professoressa di filosofia di Torino, che io credo di avere individuato in Franca D'Agostino. Non so se è vero, poi gli chiederò conferma, se me la darà. Ci ha seminato questo piccolo dubbio nell'arringa. Ma stiamo al punto, i fatti, inemendabili, duri, ribelli a chi li sfida. Se fosse stato ai fatti l'Avvocato Santa Maria che cosa avrebbe accertato? Facilmente, perché non ci vuole davvero un grande investigatore. Avrebbe accertato che le persone fisiche, socie di Alcar 92, vendettero il 15 febbraio 2000, come ricordavo poc'anzi.

E a chi vendettero tutte le loro quote? A Bonaparte S.p.A., una società, che non è di Montedison. Montedison ha sede in Foro Bonaparte, ma Bonaparte S.p.A. non è, non è mai stata una società di Montedison. È una società di un gruppo immobiliare che fa capo ad un celebre immobiliare, Zunino. E Bonaparte S.p.A. con Montedison non c'entra. Da Bonaparte S.p.A., nel settembre 2002, viene ceduta ad un'altra società del gruppo Zunino, che è Risanamento S.p.A. E poi ad un'altra società all'interno dello stesso gruppo, Alcar 92 fa un po' il giro delle società del gruppo Zunino per fatti loro, che non so decifrare, e che non mi interessa decifrare. Mi interessa invece che tutte le società del gruppo Zunino, tutte, hanno sede dove?

Indovinate dove hanno sede le società del gruppo Zunino, che non c'entra niente con Montedison, e che ha acquistato nel 2000 Alcar 92? Dove hanno sede le società del gruppo Zunino? Scommetto che lo indovinate. In via Bagutta 20, esatto in via Bagutta 20. E quanto a Sviluppo Linate, che non c'entra niente con lo zuccherificio, ma compare in un provvedimento giudiziario relativo ad un'area milanese, quella di Santa Giulia, che l'Avvocato Accinni cita per tutt'altra ragione, cioè per ragioni legate alla applicazione di una certa fattispecie. Sviluppo Linate era, sì, del gruppo Montedison, questo sì, non c'entra niente con lo zuccherificio, e aveva sede, finché è stata una società del gruppo Montedison, in piazza Diaz 5, ma fu ceduta il 22 dicembre 2000 a Nuova Immobiliare, che è, guarda caso una società del gruppo Zunino. E la sua sede fu ovviamente spostata in via Bagutta 20, dove l'ha trovata l'Avvocato Santa Maria, pronta per la suggestione che intendeva indurre.

Vedete come si fa presto a vincere le suggestioni seguendo gli insegnamenti dell'Avvocato Santa Maria? Facendo quello che lui insegna a fare e si propone di fare, e non seguendolo in quello che effettivamente fa? Questa farsa contiene un insegnamento tuttavia, che a navigare tra i sospetti si arriva al naufragio.

E per me contiene anche un codicillo del tutto personale. Se dovessi misurare l'attendibilità delle affermazioni dell'Avvocato Santa Maria sul metro della verifica delle circostanze relative a Montedison, temo, anzi sono sicuro che il risultato sarebbe pari a zero. Ho finito anche la seconda parte. E mi avvio a rispettare, più o meno, il termine delle due ore che mi ero prefisso. Ma forse cinque minuti me li prenderei *propter Ingravescentem Aetatem*. Effettivamente c'è, è inutile nasconderla.

Alle ore 11.30 la Corte dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 12.10 la Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

AVV. PADOVANI – Liberato il campo dalle scorie e dalle erbacce, ora bisogna che io ne prenda le misure, ora che il terreno è sgombro debbo occuparmi di quello che è in realtà l'oggetto precipuo della mia posizione come Responsabile Civile. Devo esaminare la fondatezza della domanda nei confronti di Edison. Questa Corte, con l'ordinanza del 27 febbraio 2013, ha respinto la richiesta di esclusione, che avevo proposto, ovviamente e dichiaratamente, assumendola come una decisione limitata alle risultanze apparenti. Quindi la mia legittimazione passiva – come si dice – come Responsabile Civile veniva apprezzata *prima face*, di primo acchito, Edison appare sulla base della documentazione esibita Responsabile Civile. Essendo riservato – notava in quell'ordinanza questa Corte – alla fase del merito l'apprezzamento di fondatezza o meno delle pretese svolte.

L'istanza di citazione, come è noto, proviene – l'ho detto più volte – dal solo Ministero dell'Ambiente, ma l'iniziativa di citare quale Responsabile Civile Edison, ha trovato una sorta di intervento adesivo, se non addirittura *litisconsortile*, da parte dell'altro Responsabile Civile citato, cioè Solvay Polymers, in quanto successore universale di Ausimont.

Per la verità esso aveva, come la Corte ricorderà bene, tentato di costituirsi Parte Civile contro gli imputati Cogliati e Boncoraglio, in relazione al capo secondo, cioè al delitto di omessa bonifica. Per il capo primo, ovviamente, non avrebbe potuto farlo, avendo una difesa necessariamente comune. L'iniziativa è stata respinta dalla

Corte con l'ordinanza del 19 dicembre del 2012. Ma questa stessa iniziativa non è rimasta senza seguito. E non è rimasta senza seguito non soltanto sul piano della chiave di lettura del processo, che, come mi sono sforzato di dimostrare, è una chiave di lettura che si è proposta in termini di complotto, ma che si rivela, per quello che è, un autentico artificio costruito intorno al nulla.

L'iniziativa ha avuto, però, un seguito, fin da subito, perché nel sostenere Solvay Polymers, le ragioni della propria esclusione come Responsabile Civile in questo processo, ha assunto la tecnica dell'attacco. La miglior difesa è l'attacco, si dice; e a questa massima si è ispirata la Difesa del Responsabile Civile Solvay quando ha tentato di addossare, anche giuridicamente, ogni forma di responsabilità a Montedison, liberando Solvay. In sostanza raccontando la favola di Cappuccetto Rosso e del lupo cattivo, dove il lupo cattivo è Montedison, e Cappuccetto Rosso, al solito, è Solvay. Il mio compito è di verificare il ruolo di Cappuccetto Rosso e il ruolo del lupo cattivo, e verificare se la favola si riproduca nella vicenda processuale in termini giuridicamente attendibili.

Su quali fondamenti dovrebbe basarsi la responsabilità civile di Montedison, e quindi di Edison, per i fatti commessi da Cogliati nella sua qualità di Amministratore Delegato di Ausimont, il cui successore universale è pacificamente costituito da Solvay Polymers? Perché bisognerebbe scardinare, o derogare al meccanismo successorio, che vede Solvay come successore di Ausimont, e identificare in Montedison, che Ausimont ha venduto il vero Responsabile Civile, per i fatti di cui gli imputati eventualmente dovessero rispondere? Insomma, si tratta di introdurre una soluzione di continuità non indifferente nella successione delle posizioni giuridiche. Perché Ausimont ha come successore Solvay, ma come

un cuneo, in questa successione, dovrebbe insinuarsi, fino a diventare assorbente, la posizione di Montedison. Quali sono gli argomenti messi in campo?

Fondamentalmente sono due, il primo argomento è che Montedison è il reale preponente di Cogliati, che perciò sarebbe, in qualche modo, il preposto di Montedison. E da questo punto di vista sarebbe, rispetto all'articolo 2049 del Codice Civile, il soggetto che vincola Montedison ad una responsabilità civile, in quanto Montedison, committente, preponente di Cogliati. E questa circostanza viene corroborata dal fatto che Cogliati risulta essere stato dipendente di Montedison, e che, in questa qualità, egli sarebbe stato distaccato – usiamo la parola nei termini in cui la usa il Responsabile Civile Solvay – presso Ausimont, continuando ad essere retribuito da Montedison, che avrebbe pertanto gestito, diretto, utilizzato l'attività lavorativa di Cogliati in quanto Amministratore Delegato. Quindi Cogliati è uomo di Montedison che sta in Ausimont, ma svolge un'attività in Ausimont, che è riferibile a Montedison. Questo è il nocciolo del discorso, ma ce n'è un altro di argomenti messi in campo, in qualche modo complementare al primo. Anzi direi dominante rispetto al primo.

Dopo la nascita di Ausimont... Ausimont nasce nel 1981 in seguito alla trasformazione di Montedison, da conglomerata a gruppo industriale. La conglomerata è una società che, al suo interno, come l'articolazione di un'unica impresa, svolge tutta una serie di attività nei settori più disparati, ma integrati l'uno nell'altro. Nel caso di Montedison tutta l'attività chimica, articolata in divisioni, veniva svolta nel quadro di una unica gigantesca colossale impresa conglomerata.

Naturalmente la gestione di un conglomerato è estremamente complessa, e tanto più complessa nel mondo moderno, da indurre alla formazione dei gruppi societari, nei

quali ciascuna attività, settorialmente autonoma, viene trasformata nella gestione di una società *ad hoc*, e la società capogruppo si riserva il controllo dell'intero gruppo societario, dando vita, per l'appunto al gruppo industriale. Nel 1981 questo passaggio fu quello che percorse Montedison, trasformandosi da conglomerata in gruppo industriale, ed Ausimont sorse per la gestione di una serie di attività chimiche. Montedison, quale capogruppo - rileva il Difensore del Responsabile Civile Solvay - avrebbe mantenuto, presso di sé, la direzione della politica ambientale, considerata quale settore strategico. Quindi Ausimont non avrebbe goduto di alcuna effettiva autonomia in questo ambito. Per cui la responsabilità civile relativa a fatti concernenti la tutela dell'ambiente, non può che ricadere sul soggetto che ha gestito effettivamente questo settore di attività sottraendolo alla sfera autonoma della società controllata. Quindi Ausimont sarebbe stata operativa sul piano industriale, ma non avrebbe avuto autonomia gestoria in un settore fondamentale, quale quello della politica ambientale. Per cui, a questo punto, i fatti concernenti violazioni in materia ambientale dovrebbero riferirsi, attraverso Cogliati, preposto di Montedison, alla stessa Montedison.

Ora, io ho riferito in termini, probabilmente un po' grossolani, passaggi che civilisticamente debbono essere organizzati con linguaggio più fine. Ma io avrei timore di inoltrarmi in queste arditezze che sono proprie dei civilisti. Il mio contraddittore, che un tempo è stato di sguincio anche mio allievo, ma allievo per il Diritto Penale, perché fin dalla più tenera infanzia è nato come civilista, avrei timore di inoltrarmi su questo campo perché non è effettivamente il mio. Io sono, come si suol dire un povero penalista. Tutti i penalisti sono poveri penalisti, perché i civilisti soffrono - una breve parentesi - di un lievissimo complesso di superiorità

nei confronti dei penalisti. I penalisti fanno finta di non accorgersi, o addirittura reagiscono, però sotto sotto lo patiscono, lo soffrono. Un lievissimo complesso di superiorità, che invece non è lievissimo, è accentuatissimo. Benissimo, del resto però, proprio per questo, un grande penalista, un grandissimo penalista, purtroppo scomparso, Giuseppe Bettiol, soleva presentare il Diritto Penale ai suoi allievi, dicendo: ricordate la parola del fariseo e del pubblicano? Il fariseo si presenta all'altare e dice: "Signore, ti ringrazio, sono perfetto, pago le decime, ho la sapienza non mi manca nulla". Mentre il pubblicano si batte il petto e dice: "Signore, ma che sarà di me? Io che con tanta difficoltà cerco di raggiungere una virtù che non raggiungo". Ebbene, ragazzi, vedete, il fariseo è il civilista, e il penalista è il pubblicano. Chi salirà nel regno dei cieli? Si chiedeva Bettiol. Io per la verità dico: il regno dei cieli va bene, ma su questa terra? Su questa terra i penalisti cercano di stare ai fatti. Cercano di stare ai fatti perché la debolezza dei civilisti è data da questo: che essi si piegano all'idea che *summum ius*, possa essere *summa iniuria*.

Cioè è una delle possibili versioni del Diritto. Il Diritto può essere una somma ingiustizia perché è la trasformazione dogmatica della realtà, attraverso la finezza delle categorie giuridiche può tutto. E quindi il Diritto domina sul fatto. Se poi il Diritto porta ad una conclusione opposta a quella che ci si poteva attendere, *summum ius summa iniuria*.

I penalisti no. I penalisti no. I penalisti sanno che se i fatti sono contro non c'è Diritto che tenga. Il Diritto non trasforma mai i fatti. Se hai i fatti contro sei finito, è inutile che tu vada davanti ad un Tribunale, ad una Corte, a raccontare che il Diritto va interpretato in questo modo, che questa sottigliezza va intesa, in modo che alla fine il risultato spaventa. Dice: ma come, questo è il percorso per arrivare ad una

simile aberrazione, a un simile obbrobrio? Via da me, lungi da me.

I penalisti sanno che prima vengono i fatti, veri, duri, i fatti dell'Avvocato Santa Maria, inemendabili. E quindi saranno le circostanze di fatto, nude, crude, inemendabili, a demolire la costruzione, non i castelli dogmatici, le finezze giuridiche. E allora comincerò dal secondo punto, la storiella. La novella raccontata a veglia, come si dice in Toscana. Anche se io non sono toscano, io sono friulano. Però naturalizzato. Ho imparato alcune espressioni simpatiche. La novella raccontata a veglia, cioè quella che si racconta al camino quando si deve far venire notte per andare a nanna.

La novella è quella della politica ambientale accentrata. La signoria su Cogliati passa attraverso un accentramento al vertice della politica ambientale. E si presentano documenti, relativi ai Comitati PAS, di Montecatini. Montecatini era la società *sub-holding* direttamente controllante del settore chimico. Nell'assetto Montecatini aveva, ad un certo stadio, sotto di sé il comparto chimico. Allora ci sono questi documenti relativi al Comitato PAS Montecatini, da cui si dovrebbe dedurre l'unificazione centralizzata nelle mani della dominante. Neanche controllante, la dominante, come era chiamata la Serenissima Repubblica di Venezia. In modo da costituire, per così dire, un centro di potere unico, esclusivo, assoluto. Ora, lasciamo stare il fatto che si trattava di Montecatini, che era una *sub-holding*, e lasciamo anche stare che negli anni dal 1991 al 1995 in realtà l'articolazione societaria è più complessa, perché Ausimont è in effetti controllata da una società lussemburghese che è Ausimont Luxembourg. Non mi inoltro, potrei sfruttare giuridicamente tutte queste cose. Se fossi un civilista Vi farei la testa come un cesto, per dimostrarvi che Montedison non c'entra niente. Ma io non lo faccio,

perché questo non sarebbe andare ai fatti, sarebbe costruire tele di ragno che i fatti travolgono sempre in modo irrefrenabile.

Io mi attengo ai fatti stessi, e mi chiedo: ma si tratta davvero di un accentramento? Questa circostanza viene data per scontata, affermata e poi corroborata da una montagna di carte. Ma io purtroppo ho un vizio. Ho un vizio, leggo, non macino le carte come se si trattasse dell'elenco telefonico in cui si cerca un indirizzo, e finché non si è trovato non ci si ferma. Leggo tutto l'elenco telefonico. E allora dalla lettura ho tratto un insegnamento edificante, perché ho scoperto che i documenti che il mio contraddittore ha prodotto, per dimostrare la mia responsabilità civile, dimostrano la sua insussistenza.

Allora, prendete il rendiconto ambientale di Ausimont del 1993, che è il documento 6 allegato alla istanza di esclusione del Responsabile Civile Solvay. Questo documento è un documento di straordinaria importanza, e di straordinario significato. Secondo me, se fosse stato letto non sarebbe stato prodotto.

Probabilmente i documenti sono antologizzati, noi non abbiamo il controllo dei documenti Ausimont, quindi stiamo a quel che possiamo vedere perché ci è stato fatto vedere, attraverso l'attività del Pubblico Ministero. Noi non sappiamo tutto quel che c'è, però quel che c'è basta. Perché, come dicono le parole della canzone: quello che non c'è è quello che non mi manca. E, allora, nel rendiconto ambientale del 1993 io trovo esposto il modello organizzativo nella Protezione Ambiente e Sicurezza. E che cosa si dice? Si dice che il primo atto specifico compiuto all'inizio del 1990, anno di costituzione della nuova Montecatini, fu la creazione di un Comitato Operativo per la Sicurezza e l'Ambiente composto da tecnici specializzati, aventi responsabilità nell'ambito delle società operative coordinate

dalla Montecatini. E cioè Antibioticos, Ausimont, Edison, Pharma Italia Carlo Erba (fino al giugno 1993, perché poi sarà dismessa), Himont, Moplephan e Sistema Tencarz. Il Comitato, che è un Comitato quindi tra uguali, tra tecnici delle società che stanno nell'orbita Montecatini, è nato per attuare le linee guida della politica ambientale della Montecatini, che, in estrema sintesi, prevedono – udite, udite – di ridurre a zero gli incidenti, di minimizzare l'impatto ambientale provocato dagli impianti produttivi e dai prodotti; per compiere un'azione di prevenzione sistematica e capillare Ausimont realizza impianti conformi, oltre che hai dettagli legislativi, anche alle più aggiornate norme di buona tecnica, con riferimento particolare alla sicurezza, provvede sistematicamente a controlli sugli impianti esistenti, adottando, progressivamente, le più idonee misure di salvaguardia. E il piano, il rendiconto ambientale, prosegue poi, esaminando – e vi risparmio la lettura – le politiche di Ausimont per la sicurezza e l'ambiente, e gli strumenti di gestione ambientale adottati da Ausimont per garantire la sicurezza ambientale. Cosa si comprende da questo documento? Si comprende, dal punto di vista strutturale, che il Comitato, è un organo di raccordo consultivo tra pari, perché è composto da tecnici qualificati delle società operative, non uno strumento di direzione e di controllo. In secondo luogo, dal punto di vista funzionale, si scopre che l'attuazione di generici obiettivi, che sono obiettivi del tutto conformi ai principi del Diritto Ambientale Antinfortunistico, e direi sono ovvi: ridurre gli infortuni, minimizzare l'impatto ambientale. Questi sono obiettivi che qualsiasi gruppo industriale deve proporsi. Sono perseguiti e raggiunti attraverso mezzi che ciascuna società attua autonomamente. E la riprova che le cose stiano così, si trae leggendo un rendiconto ambientale Montecatini. Ad esempio quello del documento

18, che è il calco di quello delle società operative. Cioè le società operative riversano a Montecatini, la quale riunisce. Il compito di Montecatini è stato quello di dire: ragazzi, riunitevi, mettete in comune le vostre esperienze, scambiatevi le vostre idee, e vedete di coordinarvi, in modo che gli obiettivi siano perseguiti in forma coerente, visto che state tutti nella stessa famiglia, e dovete, tra di voi, rendervi omogenei nei limiti del possibile, salva l'autonomia di ciascuno che viene rigorosamente e puntigliosamente affermata nei rendiconti di ciascuna società.

In presenza di questa documentazione, perché poi il resto è costituito da convocazioni del Comitato. Sì, il Comitato esisteva. Vedremo fino a quando. Non è finita la storia. Ma stiamo ai fatti. Questo Comitato perché non va bene? Perché dimostra un accentramento della politica ambientale? Qui stiamo parlando di un gruppo di società, che cos'è un gruppo di società? Un gruppo di società è un insieme di società che hanno al vertice una controllante, le quali operano o in ambiti complementari, o in più ambiti. La controllante sarà controllante di partecipazioni, sarà una controllante con caratteristiche più industriali, ma certamente il gruppo esiste in funzione della possibilità che un gruppo di società sia guidato unitariamente, perché, se no, perché esiste il gruppo? E infatti se voi aprite il capo Nono del libro Quinto, titolo Quinto del Codice Civile – mi dispiace questa incursione nel Diritto, ma sarà una incursione semplice ed elementare – è un titolo inserito dal 2004, ma se i principi sono attuali li possiamo tranquillamente retrodatare. Il passato, semmai, sarà stato più lasco nel consentire ciò che oggi viene disciplinato, non certo più rigido visto che questa disciplina è una disciplina innovativa. Di che disciplina si tratta? Questo titolo è così formulato: direzione e coordinamento di società. Quando una società è controllante esercita direzione e

coordinamento. Ma come la deve esercitare? Dice l'articolo 2497: nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società medesime, tanto che, solo se c'è violazione di questi principi può scaturire una responsabilità per la controllante, che tra l'altro è una responsabilità limitata a certi ambiti, non è una responsabilità generalizzata, perché le società sono pur sempre ciascuna un soggetto autonomo. Ma a me non interessa. Non interessa esaminare questo ulteriore aspetto legato ai limiti della responsabilità per violazione dei principi di corretta gestione della Direzione e Controllo.

Chiedo alla Corte: ma dov'è la violazione in questo caso? In cosa consiste la violazione? Perché bisogna trovarla. Non si può dire: hai gestito tu la politica ambientale. Dove? Se mi produci documenti dai quali risulta che la politica ambientale, non soltanto era gestita da ciascuna società, ma era semplicemente oggetto di un coordinamento paritario tra le società del gruppo. Ma di che stiamo parlando? Quindi, vedete bene, che l'argomento è buttato là con la forza che può assumere una suggestione priva di retroterra. Evidentemente è una abitudine di famiglia. Mi dispiace dirlo, ma è un'abitudine di famiglia questa delle suggestioni buttate là. Perché bisogna dimostrare quel che si dice, e soprattutto bisogna stare attenti a quel che si produce, perché io quello che vi ho detto l'ho dedotto da queste carte, e sono carte di una eloquenza definitiva.

Ma, vedete, Signori della Corte, io ho voluto confrontarmi con la sostanza della cosa, perché Vi ho detto che io sono un penalista, so che se i fatti mi sono contro è inutile che vada arruffando il Diritto. Arruffando le matasse del Diritto incontro solo le forbici di una Corte che taglia, giustamente. Io sono arrivato a questa età, e questo insegnamento l'ho capito da tanto tempo. Se i fatti ti sono contro taci, perché

se no saranno le forbici a tagliare quel gomitolo di arruffi giuridici. E ho voluto confrontarmi con la sostanza, quindi con il merito che prova contro Solvay. Ma avrei potuto uscirmene all'inglese, pulito pulito e dire: Signori della Corte, ma guardate che quel mucchio di carte è semplicemente irrilevante, perché, guardate le date, i riferimenti documentali al Comitato PAS cessano quando? Io leggo, ho il vizio di leggere. Cessano nel 1995. Vanno dal 1990 al 1995. E già questo mi consentirebbe di dire: quando comincia l'imputazione? nel 1995. Che c'entra questo PAS? Se tu mi hai provato qualcosa, mi hai provato il contrario, ma mi provi per un periodo che è del tutto insignificante ai fini dell'imputazione.

Qualunque cosa sia successa nel 1990 non ha significato, provami quel che è successo nel 1996, nel 1997, nel 1998. Perché cessano i documenti nel 1995?

Perché cessano? Ma per una ragione ovvia, perché non ci sono più i Comitati. E ancora una volta bisogna rivolgersi ai fatti e alla storia, perché non si può credere che si possa affrontare la realtà come un universo immobile. Ma che direste voi di uno che pretendesse di conoscere l'Italia consultando il Palmaverde di Casa Savoia del 1861, all'indomani dell'unificazione? Libri squisiti il Palmaverde, perché aprono scorci di un passato quanto mai suggestivo, e che ci raccontano di un mondo che fu. Ma se quel mondo lo ritengo presente, cosa deduco dal Palmaverde del 1861? Forse persino un'Italia migliore, non lo so, però certo non quella di oggi. E qui stiamo a ragionare con il Palmaverde.

Perché Vi ho già accennato alla grande crisi del 1993 con l'inizio della politica delle dismissioni. Nel 1993 c'è il suicidio di Raul Gardini, entrano Guido Rossi, Enrico Bondi, e nel 1994 comincia sostanzialmente il riassetto. Quindi nel 1995 il gruppo aveva subito una forte, decisa ristrutturazione, dopo che la chimica era

rimasta nelle mani di Eni. Sciolta la *joint venture* di Enimont la chimica era stata ceduta a Eni e farà una società *ad hoc*, EniChem, erede di tutta la chimica tradizionale. A Montedison cosa era rimasto di chimico sostanzialmente?

Ausimont. In pratica Ausimont è poco altro, niente rispetto al passato, briciole. La ristrutturazione vide, quindi, Montedison, trasformarsi di necessità, in una società controllante, mediante partecipazioni, perché aveva l'agro industriale con Eridania, aveva Ausimont quel tipo di chimica, aveva un po' di chimica farmaceutica, ma per poco. Carlo Erba che poi fu ceduto nel 1993, e mi pare Antibioticos. Aveva un settore di energia con Edison, aveva ingegneria e attività immobiliari, aveva il cemento. Aveva attività disparate, quindi Montedison era una società che, attraverso le partecipazioni, spesso totalitarie, per lo più totalitarie, controllava questo universo di società disparate, che non avevano niente in Comune. Cosa c'entrava Bertolli che era una società del gruppo, con il cemento, o con il gas di Edison? Niente. Se non il fatto di essere nell'ambito di uno stesso gruppo.

Quindi era inevitabile che già a partire dal 1994, il nuovo management della capogruppo dovesse assicurare, alle società operative, la massima autonomia e la massima responsabilizzazione, perché non ci poteva essere un vertice esperto. Un vertice esperto di che? Di tutto? Dell'olio, della pasta, del cemento, delle assicurazioni? Di tutto. È chiaro che il vertice doveva affidarsi ad una gestione periferica solida. Era una modalità organizzativa necessaria ed opportuna.

Necessaria in considerazione dell'impossibilità di gestire unitariamente un gruppo con così tante diversificazioni. E opportuna, perché le varie filiere industriali erano prive di profili di sovrapposizione con le attività svolte da un'altra filiale, ed ognuna quindi aveva un autonomo centro di affari. E quindi la stessa Ausimont era

dotata, come tutte le altre, di strutture operative idonee a determinare quello che si dice lo *stand-alone*, cioè lo star da sole. Tanto era dotata che poteva essere ceduta.

Le dismissioni presupponevano che si cedesse società che erano complete, società che avevano tutto quel che serviva per funzionare. Non è che uno compra un pezzo di società, perché l'altro pezzo è gestito altrove, non si sa come, non si sa perché. Perciò nel 1995 non ci sono più i comitati. Finiti di morte naturale. Finiti di morte naturale e mai più convocati.

E abbiamo invece documenti, sempre prodotti da Solvay (per esempio il documento 51) che segnala, in quel torno d'anni, nel 1994, nel 1996, la circolare 11 del 1994, la circolare 1 del 1996, le ristrutturazioni della Protezione Ambiente e Sicurezza in modo ancora più centralizzato, perché Ausimont a sua volta era un gruppo. Bene, nel 1994 diventa, la funzione Ambiente e Sicurezza, una funzione di staff, cioè alle dirette dipendenze del Presidente. Quindi diventa ancora più autonoma di quanto già non fosse. Ed è per questo che anche Montecatini poi sparirà, e Ausimont, nel progetto di trasformazione, o per la vendita, o comunque di ulteriore autonomizzazione - l'autonomizzazione passava attraverso la quotazione in Borsa - quindi Ausimont subì una trasformazione attraverso una nuova controllante (Agorà), che era ripartita 80/20 tra Montedison e un fondo internazionale, il Long Side International.

Quindi a partire dal momento in cui inizia il periodo contestato Ausimont raggiunge la sua massima autonomia. Ma di che stiamo parlando? Ma che favole raccontano? Ma su che specchi si arrampicano? Io resto basito di fronte a tanta disinvoltura. Chiamiamola così, disinvoltura. E allora ci resta l'altro argomento: Cogliati è uno strumento di Montedison. Dal 1995, quando Ausimont diventa più autonoma

Cogliati diventa più servo. Cogliati è un dirigente Montedison, va a fare l'Amministratore Delegato di Ausimont; è, ma resta, un uomo Montedison.

Per quel fenomeno – ci dicono i civilisti – di duplice committenza, c'è un preponente formale e un preponente di fatto. Quindi ci sono due padroni, quanti tutti e due in qualche modo potenzialmente coinvolti, ma in realtà uno più dell'altro, perché c'è uno che effettivamente utilizza la figura del preposto.

Ora io devo essere sincero, perché quel che non capisco lo dico, i miei limiti devono essere chiari, e non pretendo di sapere quel che non so. Non lo pretendo, poi me lo spiega il mio ex allievo, che è più giovane di me, e anche più brillante.

Io non ho capito chi è preponente formale, chi è preponente di fatto. Non l'ho capito. Perché se leggo a pagina 6 della istanza, a suo tempo, redatta dal mio contraddittore, scopro che il perimetro operativo dell'articolo 2049 è stato indagato, fino a ricomprendere i casi di duplice committenza, laddove cioè nonostante il rapporto di dipendenza del preposto, rispetto ad un preponente formale, quale il datore di lavoro, va considerato responsabile, ai sensi della norma, il preponente di fatto, ossia colui che abbia, anche solo temporaneamente inserito, nella propria organizzazione aziendale, una persona normalmente alle dipendenze di altri. Qui io capisco che il preponente di fatto, colui che ha temporaneamente inserito nella propria organizzazione Cogliati è Ausimont. È questo il preponente di fatto, mentre il preponente formale è Montedison. Ma se leggo alla pagina successiva il discorso si ribalta, e io non capisco più nulla.

Si legge: “A scanso di equivoci, vale la pena rammentare sin d'ora, che anche una società capogruppo può essere individuata come preponente per il fatto di preposti e sottopreposti di una società controllata. A tal proposito un dato incontrovertibile è

che Montedison non si limitava ad una fisiologica direzione della controllata, ma gestiva direttamente le problematiche ambientali”. Questa è la favola che abbiamo visto si racconta a veglia. “Anche a livello periferico, per il tramite del personale della società satellite. Così annullando di fatto ogni spazio di autonomia della controllata Ausimont, e con ciò l’identità stessa della società degradata a mero schermo della capogruppo”. E qua sembrerebbe che Ausimont è il preponente formale, ma che Montedison è quello di fatto. Cioè chi è di fatto, chi è formale, io non l’ho capito. Mi si potrà dire: non importa che tu non abbia capito, sono due, tutti e due, quindi arrangiati, tu ci sei.

Il fatto è che qui si gioca su un banale equivoco, perché si dà per scontato che stiamo parlando di due rapporti di lavoro subordinato. Preponente di fatto, preponente formale, datore di lavoro formale, datore di lavoro di fatto. Cioè Cogliati ha due rapporti di lavoro. Ha un rapporto con Montedison, perché è dirigente; ha un rapporto con Ausimont. Ma dove? Ma quando? C’è un dirigente Montedison, che ha un rapporto di lavoro con Montedison, e c’è l’Amministratore Delegato di Ausimont. Non sono due rapporti di lavoro, perché l’Amministratore Delegato non è un dipendente della società, perché è lui semmai il latore di lavoro. Quindi invano si invoca quella Cassazione, Sezione Lavoro del 29 novembre 2011, sulla doppia preposizione in cui le condizioni per riconoscere la doppia committenza sono, uno, che la capogruppo abbia conferito la posizione di dirigente al suo preposto. E fin qui ci siamo, era un dirigente Montedison. Ma poi, bisogna che la controllata abbia iscritto il lavoratore distaccato nei suoi libri paga, ma il salario mensile viene poi riaddebitato alla *holding*. E quando mai? Quando mai c’è un salario? Ma soprattutto quando mai è stato riaddebitato alla *holding*, se esiste

espressamente la lettera, anch'essa prodotta, non da me, ma dal Ministero, dalla Parte Civile del Ministero, e dallo stesso Difensore del Responsabile Civile Solvay. Lettera del 2 febbraio 1998, secondo cui, "a seguito delle intese intercorse, resta confermato che i costi di lavoro, e qualsiasi onere accessorio relativo all'ingegner Cogliati permarranno interamente a vostro carico". E la lettera è da Montedison ad Ausimont. "In relazione all'attività connessa all'incarico di Amministratore Delegato svolto per conto della vostra società".

E poi, la terza condizione: la stessa capogruppo deve avere determinato il trattamento economico del suo preposto, e deve avere provveduto ai relativi adeguamenti. Ma quando mai? Infine alla *holding* sarebbe spettato di determinare gli obiettivi fondamentali della posizione del proprio dipendente. E quando mai risulta che Montedison abbia determinato gli obiettivi fondamentali dell'attività di Cogliati quale Amministratore Delegato? Da dove?

Vedete, il punto è che l'Amministratore Delegato è appunto un Amministratore Delegato, che fa parte del Consiglio di Amministrazione di una società. Il Consiglio di Amministrazione è un organo della società, non è composto da lavoratori subordinati, perché sono coloro che esprimono il governo della società. E questo governo della società è designato dal Parlamento della società, e cioè dall'Assemblea dei Soci che nomina il Consiglio di Amministrazione.

Voi mi direte: ma qui c'era un unico socio. Vero, c'era Montedison. Perfetto. Ma in questo caso sarà l'unico socio a designare tutti gli amministratori, i quali assumono poi una responsabilità propria ed esclusiva nell'esercizio della loro funzione. È una responsabilità che all'epoca era disciplinata dalle regole del mandato, e che implicava venissero curati gli interessi della società amministrata e mantenuta

l'influenza della capogruppo nei limiti di direzione e coordinamento stabiliti dalla legge. C'è qualcosa che prova il contrario? No. Il solo fatto di avere nominato l'amministratore è l'esercizio di una facoltà ultra che legittima da parte del socio che esaurisce l'Assemblea dei Soci, perché è questo che stabilisce la legge. E la riprova è elementare. Se dovessimo estrapolare dalla giurisprudenza, così disinvoltamente invocata, la massima che pretende il Difensore del responsabile civile, cosa dovremmo concludere sempre, comunque, in ogni caso? Che la società controllante è preponente di fatto dell'Amministratore che essa nomina legittimamente, e risponde sempre e comunque del suo operato. Cioè nei gruppi risponde sempre la capogruppo. Ma dove? Ma questo è puro delirio, nel senso che è come dire che non esiste più il gruppo, cioè che il gruppo è un'apparenza. Mentre in realtà il punto è: risponderà la capogruppo se si dimostrerà che quell'amministratore è stato un amministratore infedele rispetto al suo mandato, perché ha servito la capogruppo contro gli interessi della società che era chiamata ad amministrare. C'è questa prova? Non c'è l'ombra di questa prova. Anzi Ausimont era amministrata benissimo, tanto che era un boccone ghiottissimo, e fu comprata con viva e vibrante soddisfazione.

E se applicassimo la stessa logica che vorrebbero applicare con Montedison, allora bisognerebbe chiedere: ma come mai non ci sono qui i responsabili di Solvay Polymers, cioè la sua controllante? Perché è la controllante di Solvay Polymers che ha nominato gli amministratori. Ci verranno a dire che gli amministratori di Solvay Polymers non erano coordinati e diretti dalla controllante? Ma è impossibile pensarlo. Solvay non sarebbe il gruppo internazionale che è. Sarebbe una sorta di costellazione allo sbaraglio. Ma perché mai dovrebbe essere citata la controllante di

Solvay Polymers? C'è Solvay Polymers. Appunto, e allora perché deve essere citata Montedison? Perché Montedison deve pagare al posto di Solvay Polymers. E qui non ci siamo più, è qui appunto che casca di nuovo l'asino. E non per avere semplicemente esercitato un proprio diritto nominando amministratore un proprio dirigente. La capogruppo potrà rispondere, ma solo se si ravvisano e si dimostrano circostanze ed elementi specifici, che implicino la gestione effettiva della condotta dell'amministratore in violazione di regole espresse, o di principi chiaramente identificati. Se no stiamo a parlare di nulla.

Ma non pago, di avere cercato di coinvolgere Montedison nella gestione antecedente all'acquisto, il professor Ponzanelli vorrebbe addirittura coinvolgerla anche per la gestione dopo la vendita, e cioè dopo il maggio del 2002.

Argomentando, se così si può dire, da due missive prodotte, indirizzate all'ingegner Cogliati, del 5 luglio 2001. Uno è un carico rinnovato, e l'altro è un patto di non concorrenza. Un incarico dicendogli: guarda, tu, per quanto ci riguarda puoi continuare a fare l'Amministratore Delegato, e il patto di non concorrenza – guarda bene – che se te ne vai tu devi mantenere il segreto. Tutte cose normalissime, ma che risultano significative, secondo il Responsabile Civile Solvay, perché – udite, udite – il 5 luglio 2001 la trattativa con Solvay, per l'acquisizione di Ausimont, era ad uno stadio avanzato. E perché – udite, udite – in base al contratto del 21 dicembre 2011, il contratto preliminare che verrà poi trasfuso in quello definitivo del maggio 2002, in quel contratto, che segna il raggiungimento dell'accordo tra le parti, Montedison si sarebbe impegnata ad indennizzare Solvay delle passività sopravvenute qualora fosse accertata la violazione della normativa ambientale nella gestione precedente.

Quindi il ragionamento è: il 5 luglio Montedison proietta Cogliati ancora nell'amministrazione. Evidentemente sa già che poi Cogliati verrà tenuto per un anno in panchina, o quasi, da parte della nuova gestione, quindi già prefigura un esito perché le trattative sono ad uno stadio avanzato. Ma non solo, siccome sa di avere uno scheletrone nell'armadio, perché c'è una pesante responsabilità derivata dalla violazione delle leggi in materia ambientale, bisogna avere qualcuno che piloti il passaggio e sorvegli quel che succede.

Siamo di nuovo al complotto, perché il complotto è un vizio. Più che un vizio è una malattia contagiosa. Ma è una malattia facilmente curabile. Qua basta una aspirina. Una mezza aspirinetta di quelle piccine, e ci passa la malattia. Il 5 luglio del 2001 sta per iniziare la scalata dei francesi a Montedison. Solo il 30 ottobre di quell'anno il Consiglio di Amministrazione dei francesi approverà il piano di dismissione delle attività non strategiche del gruppo, e in particolare quella di Ausimont. E com'è che le trattative erano addirittura ad uno stadio avanzato nel luglio? Nel luglio i francesi stavano ramazzando le azioni Montedison in Borsa. È vero che il 16 di luglio era partita la serie di lettere/invito per partecipare all'asta per l'acquisto di Ausimont.

Ma si trattava di un atto preparatorio che rimase congelato finché i francesi, cioè i nuovi padroni, non decidessero che cosa fare. Ma quale stadio avanzato? Ma di che stiamo parlando? Ma si possono buttare date così alla rinfusa? Ma si può pensare davvero? E qui non abbiamo il calendario evidentemente, siamo sprovvisti di calendario, perché veniamo trattati come personaggi con la sveglia al collo. Di questo si tratta. Di questo un po' mi dispiace, perché io la sveglia al collo non ce l'ho, ce l'ho in tasca. Al collo l'ho dismessa da un po', e me la sono messa in tasca. Al polso mai.

Ma non basta, come si fa a dire che, in base al contratto del 21 dicembre 2011, Montedison si sarebbe impegnata ad indennizzare Solvay delle passività sopravvenute per violazione delle normative ambientali nella precedente gestione?

Come si fa? Perché – vedete – c'è un articolo 9.1.3, scritto ovviamente in inglese, che io ho diligentemente tradotto. Non è che sia un grande esperto di inglese, perché la lingua mi piace poco, devo dire la verità, però mi sono messo lì, e ho chiesto anche qualche consulenza, per essere sicuro di quel che scrivevo, e la traduzione di questo 9.1.3, che compare in lingua originale ovviamente tra gli allegati del professor Ponzanelli. Mi pare sia l'allegato 50, ma non ne sono certissimo. La traduzione suona in questi termini: "Per scansare ogni dubbio" non è bastato per scansare ogni dubbio, la prova è quel che è stato scritto.

Ma comunque: "Per scansare ogni dubbio le parti convengono che malgrado qualsiasi cosa contraria in questo contratto" e ora non ditemi che "qualsiasi contraria in questo contratto" è proprio brutto, perché io ho tradotto alla lettera l'inglese, *anything*, qualsiasi cosa. "Il venditore non sarà responsabile, o assumerà alcun obbligo di indennizzare il compratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi costo di bonifica ambientale riferita al sito".

I costi di bonifica interni erano a carico di Solvay, acquirente, contrattualmente. Ma Voi direte: come mai? Non sarebbe logico, non sarebbe stato logico che i costi di bonifica interna se li assumesse chi aveva in precedenza gestito di fatto lo stabilimento? Avete ragione. Sarebbe stato logico, normale. Tu hai gestito fino a ieri, io arrivo oggi, io sono il tuo successore, perché, senti, caro, tu ti pigli la responsabilità del tuo passato, e io comincio con la nuova gestione. Quindi se c'è qualcosa che riguarda il passato te la tieni tu. È tanto forte la logica che il professor

Ponzanelli, che è un logico per eccellenza, l'ha scambiata con la realtà, ma la realtà è diversa. E voi direte: ma perché, Biancaneve è stata turlupinata dal lupo cattivo? Il lupo cattivo le ha fatto credere che bisognava portare il panierino alla nonna, e ci è caduta? No, non è andata così. Non voglio dire che qui c'è Biancaneve e il lupo cattivo, ma credetemi, c'erano due lupi semmai, non due Biancaneve. E certo non una Biancaneve e un lupo.

E allora, inizialmente, la prima bozza di contratto conteneva espressamente la clausola che Montedison aveva tutta la responsabilità ambientale. Fu Solvay che volle una modifica. Una modifica per la quale Porto Marghera, che appariva situazione direi speciale, anche perché c'era un grosso processo in corso, vedeva la responsabilità di Montedison sancita, anche per gli stabilimenti che venivano acquistati da Solvay. Ma per tutto il resto Ausimont, per tutto il resto, si adottò la clausola della responsabilità del successore. Ma non gratis, a pagamento. Perché Solvay ottenne una pesante riduzione del prezzo. Si vendette gli oneri di bonifica, e Montedison disse: li vuoi comprare? Comprali? Vuoi la riduzione? Ma non la riduzione di 100 mila euro, di decine di milioni di euro. E perciò fu firmato questo accordo. Ecco la clausola, che quindi non nasce da un'insidia del lupo cattivo verso Biancaneve. Nasce da una scelta che oggi Solvay vorrebbe non aver compiuto forse, non lo so, ma nessuno l'ha obbligata. Nessuno l'ha attirata. Nessuno l'ha costretta.

Ed ecco quindi che, credo, con viva soddisfazione della Corte, io ho concluso. Vedo il sorriso sulle labbra della Presidente, e lo capisco, perché anche io sorriderci, dopo questa filippica, francamente, ne avrei un po'.

E concludo. Concludo innanzitutto associandomi alle richieste formulate da parte

dei Difensori dell'ingegner Cogliati, affinché si dichiari che l'ingegner Cogliati non è colpevole di alcuno dei reati contestati, e quindi non vi è alcuna responsabilità civile che possa sorgere per fatti da lui commessi. Ma in via di mero subordine chiedo che si ritenga del tutto infondata la richiesta risarcitoria avanzata dal Ministero dell'Ambiente nei confronti di Edison S.p.A. E vi ringrazio dell'attenzione.

Alle ore 13.15 la Corte dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 14.15 la Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

* * * * *

Arringa del Responsabile Civile Prof. Avv. Giulio PONZANELLI

AVV. PONZANELLI – A me spetta alle 14.16 intrattenere il Presidente, il Giudice Zulian, i Giudici laici, sui temi del perché Solvay Polymers Specialty, che chiamerò ellitticamente Solvay, per ragione di economia di parole, non possa essere considerata responsabile, civilmente evidentemente. Quindi manca – usando un linguaggio civilistico – l'*an* della responsabilità, e perché anche se ci fosse una responsabilità di Solvay, derivante evidentemente dalla sussistenza del reato, la quantificazione dei danni patrimoniali e non, richiesti dalle 104 Parti Civili (li ho contati tutti ieri sera per non commettere un errore, salvo beneficio di inventario) debbano essere drasticamente ridimensionati, se non del tutto eliminati. Sarò, evidentemente nella seconda parte, una sorta di potatore del giardino, un po' troppo fiorito, che è stato costruito dalle Parti Civili. Per cercare di dimostrare quanto io creda in queste due verità, e cioè che Solvay non è responsabile, e se anche ci fosse una responsabilità di Solvay derivante dalla sussistenza di un reato, il *quantum* del risarcimento deve essere drasticamente ridimensionato, se non del tutto eliminato, cercherò di richiamare l'attenzione della Corte. Non ho slide, non farò, come ha fatto il professor Padovani, una sorta di *pièce* teatrale, ma userò un sistema che qualche volta ho sperimentato nella mia attività di conferenziere, cioè descriverò nove francobollini, nove paginette di una memoria, che è molto più composita e molto più articolata, dando subito un nome e un cognome a ciascuno di queste parti del tutto. In modo che sia forse più chiaro, e percepibile, da parte del Collegio, l'evolversi della mia narrazione. Quando avevo la bambina piccola, quando le raccontavo le fiabe – visto che il professor Padovani si è messo a parlare anche di

fiabe – c'erano quei libri di fiabe in cui quando si saltava la pagina veniva una luce rossa, o faceva un trillo. Cercherò di richiamare l'attenzione quando passo da un francobollo ad un altro. Premetto che ci sono alcuni francobolli che richiederanno una maggiore mia analisi di tempo. Ci saranno francobolli sui quali sarò molto veloce, ci saranno dei francobolli sui quali rinvierò, per la tecnicità del mio argomentare, a quanto detto in memoria. Dunque, ecco il programma di questa ora e mezza, ora e quarantacinque, non ho fatto le prove ieri sera, Presidente.

Primo francobollino. Perché le Parti Civili (104) chiedono e hanno chiesto risarcimenti ingenti a Solvay? Solo il Ministero dell'Ambiente, lo ha anticipato prima il professor Padovani, ha indicato come Responsabile Civile anche Edison. Questo è un qualche cosa con il quale vorrei aprire subito il discorso. Perché 104 civili solo nei confronti di Solvay, per un ammontare pecuniario che, se ho contato bene ieri sera, Presidente, ammonta a 103 milioni più provvisoriale?

Secondo francobollino. Non c'è responsabilità, e cioè non c'è l'an della responsabilità, perché manca la premessa indispensabile, non c'è reato, perché i due capi di imputazione dell'avvelenamento e della omessa bonifica, sono, anche a mio giudizio, insussistenti.

Terzo francobollino. Analizzerò, e mi spiace non averlo visto in sala, da subito la richiesta risarcitoria più consistente in termini quantitativi. La richiesta risarcitoria più consistente in termini quantitativi è quella che viene fatta dal Ministero dell'Ambiente, e mi comporterà una analisi dettagliata. Purtroppo, premetto, soprattutto per i Giudici non professionali, la Legislazione italiana in materia ambientale è stata assai complicata. Un procedere assai complicato, fatto di continue rivisitazioni e rimodificazioni normative soprattutto suggerite, dove il

suggerimento potrebbe essere cambiato e imposte dall'Europa.

Quarto francobollino. La posizione, devo dire strana, lo dico subito nel nome del francobollino, dei due enti istituzionali: Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria.

Quinto francobollino – e sarà quello più lungo, lo premetto – sarà dedicato al coacervo di voci risarcitorie derivante dalle Parti Civili persone fisiche, che sono a livello di aggregato numerico le più importanti in termini numerici, e fanno uso – questo tipo di Parti Civili – di categorie di danno risarcibile molto, molto, molto, molto sospette dal punto di vista della loro conformità con i principi generali dell'ordinamento.

Il sesto francobollino riguarda le associazioni ambientaliste.

Il settimo francobollino riguarda la figura della provvisoria richiesta da tante Parti Civili, sulla quale veramente è necessario svolgere qualche argomentazione. L'ottavo, che voleva essere, e lo dico con tutta sincerità, molto breve, è relativo alla posizione dell'altro Responsabile Civile Edison, dovrà essere un pochino, sia pure nei limiti di una esposizione, questa volta non scritta, ma orale, imposta dalle tante cose inesatte che ha detto il fascinoso professor Padovani, impone una replica immediata. Un francobollino semplice semplice, che possiamo quasi espungere dal mio procedere narrativo, perché sono le conclusioni. Posso cominciare.

Primo francobollo. Perché 103 Parti Civili solo nei confronti di Solvay? Sinceramente a me stupisce. Padovani ha detto una cosa, me la sono appuntata, che io insieme al collega Santa Maria saremmo privi di senso storico o avremmo dimenticato la storia. A me pare proprio che il comportamento delle 104 Parti Civili sia indice di un comportamento di dimenticanza storica da parte delle Parti Civili.

Perché solo nei confronti di Solvay? Lei non lo sa, le devo dire qualche pettegolezzo post-udienza. Andando a prendere il caffè al Bar Paolo, recentemente venduto ai cinesi, era un po' la crocevia della Corte di Assise di Alessandria.

Mentre si prendeva il caffè, la focaccetta, a seconda dell'ora e del momento, le persone si avvicinavano curiose e dicevano: "Ma perché tutti ce l'hanno contro Solvay?" E il più saggio del bar, quello che la sa più lunga, perché Lei sa meglio di me che in ogni consesso interpersonale c'è sempre quello che la più lunga, ha detto: "Ma sì, si sa, dai, Solvay è straniero". Voglio dire, sparare lo straniero. Un altro, l'altro saggio diceva: "No, guarda che non è così, perché anche Edison è in mano al colosso dell'elettricità EDF, per cui non tiene". Il primo saggio del bar diceva: "No, perché Solvay è quella che nel linguaggio americano viene chiamata la *deep pocket part* (cioè la parte della tasca profonda), quella che: pagare, dai, 100, 150, 200 milioni di euro, cosa vuole che cambi nei bilanci?". E l'altro saggio del bar diceva: "Ma guarda che anche EDF (cioè il padrone di Edison) è una *deep pocket part*".

Perché solo nei confronti di Solvay? Eppure le Parti Civili, che sono assistite da valenti patroni, sanno benissimo che l'azione risarcitoria promossa nel giudizio penale è un'azione molto più complicata di quella proposta in sede civile.

Questa è una laicizzazione che faccio soprattutto per i Giudici non professionali. E cioè, voglio dire, chi porta una richiesta risarcitoria all'interno di un procedimento penale si obbliga, ed è obbligato, a rispettare ritmi, cadenze, caratteristiche del processo penale; che sono molto più difficili del giudizio civile. La tipicità dell'illecito, quando invece nel giudizio civile c'è la tipicità del 2043. Il nesso di causalità, mamma mia. Il nesso di causalità in Diritto Civile ormai è più che probabile che non. Nel Diritto Penale invece è oltre il ragionevole dubbio. Quindi

un'asticella eziologica molto più elevata, e poi soprattutto le azioni risarcitorie devono - devono - essere collegate al capo d'imputazione. Se il capo d'imputazione è avvelenamento da acqua, se il capo d'imputazione è omessa bonifica come nel procedimento al Vostro esame, alla Vostra attenzione, non si possono introdurre pretese risarcitorie così diverse. È proibito. Ma perché?

Io non credo al complotto, non credo a nessun accordo ad altissimo livello. Io credo che il sistema ad un certo punto della giustizia piemontese italiana, abbia identificato un soggetto, Solvay, perché è il proprietario del sito, e come tale deve essere in qualche modo oggettivamente responsabile. Dico di più, non uso solo l'avverbio "oggettivamente responsabile", uso un avverbio molto più forte "assolutamente responsabile", ancora più forte "retroattivamente responsabile".

Perché così piace, così è giusto che sia. Perché chi inquina paga, c'è questo principio che dall'Europa è sceso anche nel perimetro della giurisdizione italiana. Ma, attenzione il principio qui "chi inquina paga" deve essere letto ed interpretato, non secondo le viscere, o secondo sentimenti soggettivi di giustizia talebana, ma secondo regole del Diritto. Però rimane davvero questa sensazione di dire: ma caspita, Solvay è proprietaria dal 2002 del sito, sono state avanzate richieste risarcitorie per danni asseritamente sofferti, che vanno indietro di dieci, vent'anni, quando Solvay era in Belgio, quando Solvay non era titolare di alcun diritto sui beni di Spinetta Marengo. Questo perché? Primo francobollino finito.

È un francobollino un po' di sorpresa, e anche un pochino di tristezza a vedere che l'occhiale della Giustizia non è stato, dalla parte delle Parti Civili, che è l'Accusa privata, si definisce l'Accusa privata, che si affianca all'Accusa pubblica, però non è stato inquadrato con precisione.

Secondo francobollino. È il problema dell'*an*, c'è o non c'è responsabilità del Responsabile Civile? Nel giudizio civile le due questioni *an* e *quantum*, c'è responsabile, se c'è responsabile analizzo il *quantum*, sono fatte evidentemente insieme. Qui nel giudizio penale no, le vicende nostre, cioè quelle di cui si parla oggi 15 dicembre, cioè la responsabilità da civile da reato presuppone l'esistenza *in rerum natura* di un reato. Tullio Padovani lo ha ripetuto non so quante volte stamane: io sono un civilista, non sono dotato di nessun *superiority complex*. Non sono dotato sicuramente nemmeno di un *inferiority complex* nei confronti del penalista. Sa, i Giudici di Cassazione Civile sono soliti raccontare questa storia che il Diritto Civile è l'unico vero Diritto, il Diritto Penale è il fatto, il Diritto Amministrativo è il nulla. Cioè nel senso per dire che solo il Diritto Civile condividerebbe e dividerebbe la caratteristica del Diritto, ma non c'è reato.

Io mi associo evidentemente a quanto detto dai colleghi penalisti che hanno difeso in prima battuta gli imputati Solvay, della gestione Solvay dopo 2002. Non c'è reato perché il 439, e mi fermerò soprattutto all'elemento oggettivo, e non soggettivo, le acque oggetto della vostra attenzione non sono mai state destinate all'alimentazione.

Come ricorderà Lei, Presidente, e la Corte, il Collegio, con l'ordinanza del 27 marzo 2013 ha chiarito che l'ipotesi di avvelenamento, di cui al capo d'imputazione, è stata formulata solo con riguardo alle acque della falda sottostante il sito industriale di Spinetta Marengo, e di quelle delle aree circostanti, specie in direzione nord, almeno fino al torrente Bormida. Restano escluse dal capo d'imputazione le acque dell'acquedotto di Alessandria, le acque della rete interna dello stabilimento, nonché le acque dei pozzi privati dell'aria circostante lo

stabilimento dell'abitato di Spinetta Marengo. Le acque che sono state escluse, l'acquedotto, le acque interne eccetera, si è avuta evidenza durante il procedimento penale che ci sia stata una piena conformità ai parametri previsti dal Decreto Legislativo 31 del 2001, le acque dei pozzi privati richiamati dallo stesso dottor Ghio non sono risultate nemmeno destinate ad uso alimentare, essendo destinate ad un uso irriguo, e quindi giuridicamente rilevante. È stato accertato che altri pozzi erano destinati ad uso industriale, o sono stati da tempo dismessi.

Quindi, le acque, di cui all'oggetto del capo d'imputazione, non sono destinate ad un uso potabile. Non c'è reato di avvelenamento. Io non posso che rifarmi, e non posso che ricollegarmi, concettualmente, a livello sapienziale e difensivo, a quanto detto con grande lucidità da parte del Difensore e Professor Pulitanò nella sua arringa difensiva quando ha detto che l'imputazione proposta dal dottor Ghio, dal Pubblico Ministero, è il frutto di una interpretazione sostanzialmente – devo essere duro, non posso che essere duro, dottor Ghio, non me ne voglia – incostituzionale in quanto analogica e quindi non ammessa dal sistema penale.

La Pubblica Accusa non ha cioè fornito alcuna prova di alcun pericolo concreto. Ha condotto, come Pulitanò ha sottolineato con grande precisione, solamente una retorica del pericolo. Il fatto che la Provincia di Alessandria, l'ente istituzionale preposto al controllo, non si sia costituito Parte Civile per il reato di cui all'articolo 439, cioè avvelenamento d'acque, è un indice chiaramente indiretto, ma molto importante. Se l'ente istituzionale avesse creduto veramente, così come hanno creduto invece tante Parti Civili, che *in rerum natura* fosse stata commessa l'ipotesi di reato di cui all'articolo 439, il passo successivo sarebbe stato quello di costituirsi Parte Civile. Non c'è avvelenamento di acque. Ai sensi del 439 non c'è neanche il

secondo capo d'imputazione, e cioè l'omessa bonifica di cui all'articolo 257 del Codice dell'Ambiente, il Decreto Legislativo numero 152 del 2006.

La Giurisprudenza è pacifica sul punto a dire – l'ho anche scritto nella memoria difensiva –: "La consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 242 dello stesso Codice dell'Ambiente".

Insomma il Pubblico Ministero contesta una omessa bonifica che non corrisponde alla fattispecie tipica del reato; anzi ne travalica i confini, perché si riferisce a fatti che sono addirittura anteriori all'approvazione di un progetto di bonifica. Il Pubblico Ministero sbaglia, ma sbaglia quando, guardando pure il sistema normativo fissato nel 2006, nel Decreto Legislativo 152, il cosiddetto Codice dell'Ambiente, non si rende conto che perché ci sia il reato di omessa bonifica devono essere necessariamente presenti *in rerum natura*, ma non solo presenti, provati dall'Accusa stessa, le CSR, cioè le Concentrazioni Soglia di Rischio.

Bene, il Pubblico Ministero e i suoi consulenti non hanno provato la Concentrazione di Soglia di Rischio che è elemento costitutivo della fattispecie di rischio penale. Hanno provato una cosa diversa, hanno provato la Concentrazione delle Soglie di Contaminazione, che è un *quid* completamente distinto e altro rispetto alle indicazioni del precetto penale.

Insomma, non c'è reato, sia sub avvelenamento di acque, 439, sia sub omessa bonifica. E qui potrei anche togliere il disturbo, e cioè non affrontare le richieste risarcitorie che riguardano il quanto. Naturalmente devo affrontarle, e se i nove francobollini sono nove, e sono veramente nove, devo affrontarle.

Ed eccoci al terzo francobollino. È il francobollino più lungo, insieme a quello delle persone fisiche, ed è molto tecnicamente difficile. Farò un grande sforzo, spero

apprezzato dalla Corte, oltre che rinviare ad una infinità di passaggi normativi, a far cercare di capire alla Corte come l'Avvocato Perrotti, che non c'è qui presente, abbia commesso svariati errori, che sicuramente gli avrebbero permesso di superare l'esame di istituzione di Diritto Privato, della cui cattedra sono titolare all'Università Cattolica. Ma che veramente sono madornali.

Ho provato a schematizzare, giusto per richiamare, in questo sforzo di chiamare la vostra attenzione di un Collegio che ovviamente è stanchissimo dopo le tante arringhe. Noi siamo l'ultima udienza pre-natalizia. Ci sono cinque errori che l'Avvocato dello Stato Perrotti, per conto del Ministero, commette. Uno è vistosissimo, e cioè il Ministero chiede un risarcimento monetario (noi giuristi lo chiamiamo per equivalente monetario) nella misura di 101 milioni di euro. Un risarcimento monetario come quello che si ha quando si investe una persona in un comunissimo episodio di circolazione stradale.

Bene, il risarcimento per equivalente monetario, in materia ambientale, non è più parte del Diritto italiano. È stato espunto in modo multifasico direi, attraverso varie vicende normative, ma non c'è più, perché l'Europa ha imposto all'Italia di espungere dal giuridicamente rilevante il risarcimento per equivalente monetario.

Presidente, se me lo consente, faccio una brevissima cronistoria della legislazione ambientale (rinvio, come ho specificato, per ulteriori dettagli alla memoria difensiva scritta). La legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente è di ventotto anni fa, è del 1986, la numero 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, e che disciplina il danno ambientale in un articolo che si chiama articolo 18, che da tutti i commentatori è stato definito il terribile articolo 18, perché fissava innanzitutto il risarcimento, per equivalente monetario, nel caso di risarcimento, che doveva

essere quantificato attraverso tre macrocriteri. I criteri indicati nell'articolo 18 erano: la gravità della colpa, cioè evidentemente il risarcimento, la misura concreta del risarcimento deve crescere se la condotta dell'inquinatore ambientale abbia superato una certa asticella soggettiva. Più cattiva – mi si perdoni questa banalizzazione – è stata la condotta del trasgressore, dell'inquinatore, più alto è il risarcimento, anche se il danno è lo stesso. Però se uno è in colpa grave, o addirittura in dolo, deve pagare di più. Secondo criterio: il profitto che abbia realizzato, tramite questa attività, non consentita, il trasgressore.

Anche qui, un distacco fortissimo - poi lo riprenderò più avanti - dalla dimensione civilistica del danno, il danno in Diritto Privato, ma anche in Diritto Penale, deve riparare. Se il danno è 100 il risarcimento deve essere 100, non può essere 100 più, perché un risarcimento maggiore della perdita subita acquisterebbe una vocazione ed una identità afflittiva, punitiva, sanzionatoria, non consentita dall'attuale sistema. Quindi, gravità della colpa, profitto del trasgressore. Ultimo criterio costo del ripristino, dice l'articolo 18.

L'Europa in un processo di armonizzazione delle varie legislazioni ambientali degli Stati membri ha subito guardato, con grande curiosità, ma anche con grande preoccupazione le scelte italiane. Ci abbiamo messo qualche anno, una prima modifica si è avuta sostanzialmente vent'anni dopo, con il Codice dell'Ambiente, in cui il risarcimento del danno, per equivalente, subisce una postergazione, ma non una totale eliminazione. Il primo rimedio è quello del ripristino, delle misure di riparazione. Poi dopo, se non c'è ripristino, scatta il risarcimento per equivalente monetario. L'Europa, ancora una volta, inforca gli occhiali, guarda cosa ha fatto il Legislatore italiano, e dice: non va bene ancora, perché in questa materia, che è una

materia importantissima, un bene pubblico generale, come l'ambiente che ha subito un illecito molto forte, il denaro serve a poco. Bisogna fare qualcosa di più, qualcosa di assolutamente diverso, che sono le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa. Cioè cercare proprio di ripristinare lo *status quo ante* laddove esso sia possibile.

Nel 2009 c'è un'ulteriore modificazione, e il risarcimento per equivalente monetario passa in second'ordine, ma rimane solo se le misure di riparazione che ho spiegato, e che ho rappresentato alla Vostra attenzione, siano impossibile, tecnicamente difficili, o forse addirittura eccessivamente oneroso dal punto di vista economico. Siamo nel 2009, il tormentone del danno ambientale non è finito, si va ancora avanti, fino all'approvazione della legge europea, dove, raccogliendo le indicazioni della Comunità europea, si espunge completamente il rimedio per equivalente monetario.

Scusate questa digressione di cinque minuti, ma era necessaria, cioè il Ministero dell'Ambiente, tramite l'Avvocato dello Stato Perrotti, chiede un risarcimento di 101 milioni in base ad una regola – scusate, Voi dite: ma come è possibile? Anche io non saprei giustificare – che non esiste più nel nostro Diritto, perché se c'è un danno ambientale bisogna attivare unicamente ed esclusivamente queste misure di riparazione che ho indicato: primarie, complementari, compensative. Ma non, assolutamente, il risarcimento tramite un trasferimento monetario. La richiesta risarcitoria del Ministero dell'Ambiente quindi è – uso un termine processuale, chiedo scusa ancora ai componenti laici del Collegio – inammissibile, perché non si può chiedere un risarcimento per equivalente monetario perché la norma che lo prevedeva non esiste più nel nostro ordinamento. Clamoroso errore del Ministero

dell'Ambiente. Vedo i Vostri occhi, curiosi ed interessati. Certo, la norma è del 2013, non ci sono state ancora, Presidente, e Giudice Zulian, significative applicazioni, cioè nel senso di estese applicazioni. Però abbiamo una chicca giurisprudenziale che depositiamo in atti, che è una sentenza che è uscita a settembre o ottobre di quest'anno, 2014, in un caso importantissimo, che è stata divulgata tramite, non solo la stampa cartacea, ma i mezzi on-line, perché non c'era Solvay, non c'era Edison, ma c'era Enel. Siamo a Porto Tolle, competente è il Tribunale Penale di Rovigo. Una delle più brutte città italiane. Come cittadino italiano, se mi dovessero chiedere una delle cinque città più brutte, metterei Rovigo. Bene, il Tribunale Penale di Rovigo fa una sentenza sul caso Porto Tolle, in cui il Ministero dell'Ambiente, non difeso dall'Avvocato Perrotti, ma dal suo collega evidentemente veneto territorialmente competente, chiede la bellezza di 3 miliardi e 600 milioni di euro a Enel (altra *deep pocket part* per eccellenza) dicendo: tu hai combinato... eccetera, eccetera. No, il Tribunale Penale di Rovigo – la sentenza è acclusa alla mia memoria, mi sia consentita solo una breve lettura – fa puntuale applicazione dei principi della recentissima legge europea del 2013. Leggo: "Risulta condivisibile l'orientamento che ritiene applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui, la quale impone di ripristinare il danno provocato dall'ambiente, attraverso l'adozione delle misure di riparazione stabilite dalla citata norma". Le misure di riparazione, scusi ancora la mia ossessione, sono quelle primarie, complementari e compensative. "A discapito del risarcimento per equivalente monetario".

È una sentenza depositata il 22 settembre 2014, che è stata, almeno io non ne ho trovate altre, la prima pronuncia di una giurisprudenza di merito, in un caso

importantissimo, in cui il risarcimento richiesto era quindici volte, forse trenta volte, io conto anche le provvisionali, a quello che è stato qui in Corte di Assise, e che fa tesoro di questa nuova regola, non c'è più cittadinanza giuridica al principio dell'equivalente monetario. Quando si parla di danno ambientale bisogna pensare ad una forma di tutela che non sia risarcitoria. Bisogna pensare ad una forma di tutela che sia oggetto di misure di riparazione primaria, complementare e compensativa che sono le uniche, secondo l'Europa, a proteggere uno dei beni più importanti, che è l'ambiente. Primo errore.

C'è un secondo errore, e mi spiace che manchi il mio Professore di Diritto Penale. La legge del 2013 esclude il principio di solidarietà quando *in rerum natura* siano presenti più trasgressori. Cosa significa? Significa che ciascun cattivo ragazzo (l'inquinatore) deve essere responsabile, per le misure di riparazione primaria, complementare, compensativa, solo della parte di inquinamento a lui imputabile. Non c'è più il principio dell'obbligazione solidale.

Cosa significa obbligazione solidale? Significa che il soggetto, che chiede il risarcimento, può chiedere tutto il risarcimento ad uno o all'altro dei soggetti responsabili. Lo chiederà ad A o a B, normalmente secondo le condizioni economiche che attraversa A o B. Qui invece l'ordinamento comunitario attua una vistosa deviazione alla regola codicistica fissata nell'articolo 1294, presunzione generale di solidarietà passiva, richiamata in materia extracontrattuale dall'articolo 2055, e dice: ciascuno dei cattivi ragazzi – tra virgolette o tra parentesi – il soggetto che ha inquinato, deve pagare solo la sua quota, non può essere responsabile per l'altro. Voglio dire, qui il Ministero dell'Ambiente ha ciccato clamorosamente, perché non ha svolto alcun indagine, non ha accumulato alcuna evidenza che ci

possa fare arrivare ad un certo di ragionevole certezza, e cioè siccome due sono i Responsabili Civili, uno Edison, difeso dal professor P. Tutti e due i Difensori ci chiamiamo con la P, dal professor Padovani, l'altro Solvay difeso dal sottoscritto.

Dicaci il Ministero dell'Ambiente quale parte di responsabilità debba essere attribuita a Solvay e quale parte debba essere attribuita a Edison. Siccome è emerso, e io tranne un'udienza, che coincideva con un concorso universitario, ho seguito quasi tutte le udienze nel 2013 e nel 2014, è emerso, ed è stato oggetto anche – il dottor Ghio è uscito – di interventi del dottor Ghio, è stato oggetto di interventi anche da parte del legale del Comune di Alessandria, che ci sia in atto una contaminazione storica, che certo non integra la fattispecie penalistica di cui all'articolo 439. No, però c'è in atto una contaminazione storica che riguarda la falda, anche se quel reato, oggetto di imputazione, proprio non ha ragion d'essere. Bene, questo è un bellissimo caso di scuola. Scusate se parlo con una persona che non c'è, con un professionista che non c'è, per dire quanta della responsabilità debba essere imputata al soggetto Edison, e quanta responsabilità, se responsabilità, deve essere imputata al soggetto Solvay. Secondo errore.

Terzo errore. La norma, approvata nella legge europea del 2013 è una norma retroattiva, cioè si applica, sembrerebbe dalle letture delle Difese del Ministero, che tutto sommato il Ministero dica: insomma, sì, c'è una norma nuova, ma non si applica da subito ai giudizi in corso. No, c'è una norma, una proposizione normativa che dice che la norma nuova, quella che – ripeto, scusate – ha eliminato il risarcimento per equivalente monetario, ha fissato il principio della parzialità dell'obbligazione, si applica anche ai processi già iniziati, purché – la clausola di salvaguardia è quasi normale – non siano state emesse sentenze passate in

giudicate. Beh, sicuramente questo non è il caso, quindi si applicano.

Ma il Ministero commette un quarto errore perché chiede una provvisoria. Chiede una provvisoria piuttosto consistente. Ho detto che i 101 milioni chiesti dal Ministero dell'Ambiente rappresentano quasi il 98% del *quantum* risarcitorio richiesto. Bene, se la logica non è un'opinione, e il Diritto è razionale, se non c'è un risarcimento per equivalente monetario, per le ragioni che ho detto poc'anzi, e che ho sviluppato con maggior ricchezza ed abbondanza di riferimenti normativi nella memoria, non ci può essere logicamente una provvisoria. Se la voce madre "risarcimento per equivalente monetario" è stata espunta dall'ordinamento giuridico, rimane espunta logicamente anche la voce che logicamente dipende dalla voce madre, che è la provvisoria. Quinto errore commesso dal Ministero dell'Ambiente. Nella determinazione del danno ambientale, che non può essere convertito in denaro, l'ho detto prima – però lo seguo – il Ministero svolge e commette due gravissimi errori, perché ignora le indicazioni normative del Codice dell'Ambiente.

Cosa dice il Codice dell'Ambiente per calcolare il danno ambientale? Fa un'operazione sostanzialmente bifasica, cioè momento primo, bisogna accertare il valore della risorsa naturale esistente prima della commissione del fatto illecito.

Quella che nel linguaggio, ahimè anglosassone, si chiama *based line value*, il valore basico della risorsa prima che arrivi l'attività inquinante. Questa è la proposizione numero uno. Proposizione numero due: bisogna vedere, dopo che è stato accertato e ricostruito il valore basico, bisogna vedere l'entità del deterioramento, bisogna vedere se il deterioramento sia stato rilevante, e sia stato misurato. Solo allora potrà essere stabilito, con univoca certezza, l'entità del danno ambientale. Ebbene,

Presidente, ebbene Giudice Dottor Zulian, componenti del Collegio, il Ministero dell'Ambiente non ha fatto questo, ha calcolato un danno ambientale, e come danno da avvelenamento da una parte, e come danno da omessa bonifica dall'altra, in modo assolutamente non rispettoso, di quelli che sono i criteri indicati nel Codice dell'Ambiente. Non vado a prendere e a proporvi oralmente quando e dove il Ministero dell'Ambiente abbia sbagliato. Preferisco rimandare su questo punto, se mi consente, Presidente, alle argomentazioni individuali.

Voi però mi capite tutti che se la Parte Civile più importante, più significativa, ha commesso in totale cinque errori, non solo non passerà l'esame di Diritto Privato, però la richiesta risarcitoria non va bene. Non si può costruire, in un procedimento penale così importante, che ha coinvolto l'attenzione e il lavoro di tanti consulenti, Difensori, operatori di giustizia, questa lista di cinque errori: risarcimento per equivalente monetario, parzialità dell'obbligazione, irretroattività della norma, determinazione del danno ambientale, provvisoria. No, non va bene, e commette poi altri errori, quasi come un colpo di coda, nell'ultima parte del suo elaborato difensivo. L'Avvocato Perrotti, forte degli elementi derivanti dalla consulenza tecnica dell'ingegner Arru di ISPRA, indica altre possibili voci di danno, come il danno storico irreversibile, o il danno alla falda profonda, che non hanno alcuna ragione d'essere. Su questa ultima parte dell'elaborato dell'Avvocato di Stato, mi permetta, signor Presidente, di rinviare alla memoria difensiva.

Siamo al quarto francobollino. Riguarda le domande risarcitorie proposte da due enti locali, Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria. Il Comune di Alessandria, al di là di una particolare sottovoce di danno risarcibile, però fa valere sostanzialmente una voce di danno ambientale. Leggo testualmente le parole

indicate nell'atto di costituzione di Parte Civile: "Il Comune lamenta un danno all'integrità e alla conservazione della risorsa idrica". Evidentemente sul presupposto, non scritto, ma chiaramente evidente, che il Comune stesso sarebbe titolare di un diritto/dovere di tutelare l'integrità e la conservazione delle acque di falda come risorsa naturale. Ma questo pone problema, ancora una volta, con le fonti normative che si sono succedute in materia di danno ambientale. L'articolo 18 e gli articoli contenuti nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente di 28 anni fa, la legge numero 349 del 1986, dicevano che la legittimazione, a richiedere la voce di danno ambientale, spetta allo Stato (Ministero dell'Ambiente quindi creato in quell'occasione), ma oltre allo Stato spetta anche agli enti esponenti minori, come il Comune, la Provincia e forse anche la Regione. Bene, il Comune di Alessandria, chiedendo un risarcimento, perché si sarebbe verificato un danno all'integrità e alla conservazione della risorsa idrica, non tiene conto che questa legittimazione, che allora, ventotto anni fa, spettava anche a loro, oggi non spetta più, perché dal 2006 la legittimazione a chiedere una voce di danno ambientale, attraverso l'emanazione del Codice dell'Ambiente, Decreto Legislativo 152 del 2006, spetta solo allo Stato. Quindi manca l'anello, la base normativa per sostenere questa legittimazione del Comune di Alessandria, perché spetta solo al Ministero Ambiente e la Giurisprudenza di legittimità, che io cito a pagina 33 della memoria, alla nota 42, è abbondante sul punto.

La legittimazione a chiedere il risarcimento del danno ambientale spetta solo allo Stato. Certo, Presidente, il Comune di Alessandria poteva chiedere danni diversi e altri, rispetto all'ambiente; ma non attraverso la strada che lui alla fine ha prescelto, la strada indicata nel Codice dell'Ambiente. Poteva agire attraverso la comune

ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale. Insomma il Codice dell'Ambiente è una *lexis specialis* rispetto all'impianto generale della responsabilità extracontrattuale. Se il Comune avesse ritenuto di aver sofferto un danno, naturalmente immateriale, non patrimoniale, e quant'altro, avrebbe potuto scegliere la strada generale del 2043. Non l'ha fatto, ha vantato una pretesa che è tipicamente di danno ambientale, che però il Legislatore gli ha sfilato, gli ha sottratto, per esigenze anche di economia di giudizi. Spetta solo al Ministero. È solo il Ministero che ha una competenza territoriale generale in tutto l'ordinamento italiano a far valere qui e là in Lombardia, come in Sicilia e in Sardegna, come in Friuli, pretese di risarcimento danno ambientale, cercando di sottrarre pericolose tentazioni centrifughe a questa esclusiva competenza.

Le altre voci, richieste dal Comune di Alessandria, sono anch'esse destituite di fondamento. Viene introdotto, e sicuramente forse ha provocato la sua curiosità, o forse la curiosità dei Giudici laici, una voce di danno per questa figura che in un qualche modo è entrata nel nostro ordinamento. Però è entrata nel nostro ordinamento in materie molto specifiche (rapporto di lavoro, responsabilità medica).

Faccio riferimento a quella figura francofona di voci di danno che si chiama perdita di *chance*. La perdita di avere un risultato favorevole. Il Comune utilizza questa figura, e chiede un risarcimento del danno, patrimoniale più che altro, in relazione alla vicenda ripercorsa stamani dal professor Tullio Padovani, cioè l'*affair* Coop Sette/Esselunga. Ma è lo stesso Comune a dire che poi in questa vicenda Coop Sette/Esselunga insomma il problema è stato molto complicato, perché ci sono stati dei problemi di sicurezza legati al corso d'acqua che fiancheggia quest'area. C'è

stata una procedura di VIA. Insomma la perdita di *chance* che il Comune avrebbe avuto, perché se fosse stato raggiunto un accordo sull'area dell'ex zuccherificio forse ci sarebbe stato alla fine un vantaggio indiretto per il Comune da oneri di urbanizzazione primari e secondari. Ma siamo molto lontani dalla figura di *chance*. Provincia di Alessandria. Sarò ancora più breve rispetto al Comune. E cioè la Provincia di Alessandria si è costituita Parte Civile e ha svolto domande risarcitorie solo nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione del dottor Giulio Tommasi. Ma limitatamente all'omessa bonifica. Quindi non ha svolto azioni risarcitorie nei confronti del Responsabile Civile, per evidenti ragioni, in quanto io devo difendere anche gli imputati miei, per i quali sono responsabile ex articolo 2049, dico che la Provincia di Alessandria chiede un risarcimento per un *vulnus* subito al suo ruolo istituzionale tutorio. Cioè praticamente quanto sarebbe successo nel perimetro di Spinetta Marengo avrebbe alla fine deteriorato, incrinato, minato, offeso, scelga Lei Presidente il verbo che vuole, la sua immagine di un ente che invece è sempre maledettamente impegnato nella difesa degli interessi pubblici.

Qui evidentemente, e torniamo a quel discorso della contaminazione storica, – uso un termine molto moderato – alla opacità o al mancato intervento degli enti pubblici, e quindi chiedere il risarcimento del danno per danni che, secondo me, sono assolutamente non giustificati proprio per l'inerzia della condotta svolta dalla Provincia di Alessandria.

Siamo al quinto francobollino, ed è un quinto francobollino che riguarda, a livello quantitativo, il più alto numero di Parti Civili. Siamo in presenza di richiesta di risarcimento che viene da persone fisiche. Tante, tante, perché sono 95-96. Ho cercato di offrire un quadro sinottico complesso. Vado a prendere subito, per

iniziare questo quinto francobollino, un profilo che ho trattato nelle parole di apertura. Ho detto che la strada risarcitoria, all'interno del giudizio penale, è, per le Parti Civili, una strada più complicata, molto più complicata.

Qui devo affrontare il tema che possono acquistare rilevanza risarcitoria, se c'è responsabilità è chiaro – scusi se lo aggiungo, ma è solo per completezza – solo le voci di danno e le pretese di danno che siano in qualche modo attinenti ai capi di imputazione. Bisogna quindi stabilire, e la Corte lo ha fatto, con ordinanza, che andrò a ricordare brevemente, quali sono le voci di danno che – tra virgolette – siano riferibili, siano relazionabili ai capi di imputazione. È principio cioè consolidato che è il reato a costituire e limitare la *causa petendi* dell'azione risarcitoria. Non si possono richiedere voci di danno che non siano giustificate dai capi di imputazione.

Io sono civilista e non penalista, preparando questa memoria difensiva ho trovato un precedente molto carino e molto semplice nella spiegazione. Il reato di ingiuria. È un reato previsto dall'articolo 594 del Codice Penale, in cui sostanzialmente l'onore, il decoro, la reputazione di una persona viene minacciata e viene lesa con affermazioni pesanti che superano la cosiddetta continenza formale. Bene, caso di ingiurie, che è stato deciso, e ha fatto tre gradi di giudizio, Presidente, ma insomma questa è l'Italia che si va sempre in Cassazione. Bene, l'ingiuriato, evidentemente istruito dal suo patrono, non si è accontentato dei danni, evidentemente non patrimoniali. Normalmente è così, ma potrebbero essere anche patrimoniali: io sono ingiuriato, il mio datore di lavoro mi licenzia, oppure mi commina delle sanzioni. Oppure io sono Avvocato, vengo ingiuriato da un cliente, non ricevo più clienti e il mio fatturato si riduce verticosamente. No, l'ingiuriato, oltre al danno non

patrimoniale determinato dalla lesione dell'onore, chiede anche ingenti voci di danno perché *medio tempore* ha avuto delle turbe. Ha avuto dei problemi diciamo di danno biologico sub specie prevalente di danno psichico. Insomma, è stato male. Si va fino in Corte di Cassazione, e la Corte di Cassazione è chiarissima. Ma devo dire di una solare chiarezza nel dire: signori, ma queste voci di danno biologico, psichico eccetera, non hanno alcuna attinenza al capo d'imputazione che è ingiuria. Tu puoi chiedere il danno non patrimoniale da ingiuria consistente nella lesione dell'onore, ma non puoi chiedere un *quid pluris* o un *quid alieni*, che costituisce una negazione o un allargamento ingiustificato del capo d'imputazione.

La Corte Costituzionale lo dice, e cioè il rispetto del capo d'imputazione, con una sentenza molto importante del 29 dicembre di diciannove anni fa, è la sentenza numero 532. Leggo solo cinque righe: "L'intervento nel processo penale della Parte Civile trova giustificazione nella unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e della illiceità civile, realizzando così non solo una esigenza di economia, ma anche un possibile contrasto di pronuncia. Se non che l'azione per il risarcimento ben può avere ad inizio una propria autonomia, nella naturale sede del giudizio civile, nel quale non sussistono quei condizionamenti che, viceversa, la legge impone nel caso in cui sia stata esercitata l'azione penale. Condizionamenti giustificati – cito espressamente dalla Corte – dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato".

E questo è chiaro perché si torna al concetto che l'illecito civile è un illecito atipico, strutturalmente più elastico, più variegato. "Qualunque fatto doloso o colposo" recita il 2043. Mentre l'illecito penale è un illecito rigorosamente tipico, guai, perché sarebbe compromesso il principio di tassatività e di legalità, *nullum crimine*

sine lege fissato nell'articolo 25 della Costituzione. Quindi è importante vedere il capo d'imputazione, e importante è verificare se le tante voci di danno, richieste dalle persone Parti Civili possano o non possano rispettare questo principio di rispetto dei capi di imputazione.

Bene, la Corte – gliela ricordo, ma l'ha fatta Lei e il Collegio – con ordinanza del 17 aprile ha chiarito che in questo procedimento, per i due capi di imputazione presenti, e cioè avvelenamento d'acque da una parte, e omessa bonifica dall'altra, non possono essere richiesti risarcimenti di danno per morte e per malattia. Cioè voci di danno che trovano fondamento e giustificazione nei due eventi della morte e della malattia non possono essere portati in questa sede. Non ho detto che non possono essere portati in altre sedi, o con altri capo d'imputazione. Ho detto che questi due capi di imputazione limitano e comprimono la libertà risarcitoria.

Ciò premesso ragioniamo un attimo su quelli che sono i principi che regolano il risarcimento del danno, perché, vede Presidente, se noi non abbiamo ben presente nella nostra lavagnetta intellettuale, quelli che sono i principi che governano il danno risarcibile, finiamo per non comprendere tutte le voci di danno che sono state chieste. Allora, il principio numero 1 è un principio che cerco di insegnare ai miei studenti di Diritto Privato, ma dirigendo anche una rivista Ipsoa, che si chiama Danno e Responsabilità. Una rivista che ha quasi vent'anni, sono molto invecchiato rispetto a quando ero neo direttore. Una rivista che cerca di seguire un po' l'evolversi del danno risarcibile. Il primo principio è il principio dell'integrale riparazione del danno. È un principio che è stato fissato in tanti anni di giurisprudenza, che non ha natura costituzionale. La Corte Costituzionale, in un caso deciso il 16 ottobre 2014, a proposito dell'articolo 139 del Codice

dell'Assicurazione, ha stabilito che il principio dell'integrale riparazione del danno può, in alcuni casi, essere derogato se ci sono interessi pubblici.

Il caso della circolazione stradale era i premi assicurativi, minor risarcimento consente a tutti gli obbligatoriamente assicurati utenti della circolazione stradale di poter disporre di premi assicurativi più ridotti, o che comunque non salgano. Principio di integrale riparazione del danno vuole dire che io con il denaro - che è uno strumento povero Presidente, il denaro è uno strumento povero - devo rimettere il danneggiato nella stessa situazione *coante* in cui si trovava prima della commissione del fatto illecito. Difficilissimo.

Difficilissimo soprattutto, Presidente, perché c'è una materia, che è quella dei danni non patrimoniali, che non si presta ontologicamente, prima che giuridicamente, ad una conversione in denaro. Io ledo l'onore del professor Ponzanelli. Io ingiurio, diffamo, uso il nome e l'immagine. Come faccio a convertire in denaro la lesione di un bene immateriale? Naturalmente gli sforzi sono tanti.

La Corte di Cassazione – mi consenta, Presidente – alla fine di un lunghissimo tormentone giurisprudenziale ha cercato di fissare, con le quattro sentenze dell'11 novembre 2008, le sentenze sono chiamate di San Martino, perché l'11 novembre è San Martino. Sono quattro sentenze di Sezioni Unite, la 26972, la 26973, la 26974 e la 26975. Ha cercato di fare un po' di ordine e di dire: questi sono i principi che regolano il risarcimento del danno non patrimoniale, perché per quanto riguarda il danno patrimoniale, insomma è più semplice. Non è detto che sia facile. È più semplice calcolare la differenza patrimoniale, il pregiudizio patrimoniale. Sostanzialmente dovrebbe essere un'operazione aritmetica, molto spesso non lo è.

Danno non patrimoniale, dice la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, e il Giudice

relatore che scrive le quattro sentenze delle Sezioni Unite, che ora credo sia in pensione da qualche mese, è stato un grande Giudice. Il Giudice Preden, che nel 1999 ha fatto le sentenze che hanno permesso la risarcibilità degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Sentenze numero 500 e 501.

Bene, la Corte di Cassazione dice: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria. Guai – dice la Corte di Cassazione a Sezioni Unite – moltiplicare le voci di danno, creando delle sottovoci di danno che sono sostanzialmente inutili, se si crea una moltiplicazione di voci di danno, se si crea una pluralità di voci di danno, si rischia di incrinare il principio dell'integrale riparazione del danno. Seconda proposizione della Corte di Cassazione: il danno patrimoniale e non deve essere provato, il danno – uso un linguaggio più tecnico – civilistico è un danno conseguenza, ai sensi dell'articolo 1223 richiamato dall'articolo 2056 in materia di fatto illecito. Il danno è risarcibile se conseguenza diretta ed immediata.

Perché sottolineo questa proposizione, che è molto importante? Perché prima del 2008, e devo dirle con tutta sincerità, Presidente, anche ora, qualche volta dopo il 2008, le parti attrici, nel caso concreto le Parti Civili, sostanzialmente trascurano questa importante indicazione delle Sezioni Unite, e accolgono una tesi penalistica del danno, che però non ha diritto di cittadinanza nel Diritto privato. Il danno sarebbe per alcuno danno evento, o danno in *re ipsa*, cioè un danno che è collegato alla lesione di quel determinato diritto che è stato violato. No, il danno deve essere conseguenza, non può identificarsi nella lesione semplice del Diritto. Il danno deve essere provato. È provato? Dicono le Sezioni Unite, usando un po' la carota, rispetto al bastone. Dicono: si può provare anche per presunzione, soprattutto in materia di danno non patrimoniale, dove ho detto la voce di danno corre il rischio di

essere difficilmente convertita, con un sufficiente grado di certezza e di ragionevolezza, in una quantità di somma di denaro. Bene, questa difficoltà c'è, ma io ti aiuto, parte attrice, ti legittimo e ti facoltizzo anche ad usare le presunzioni.

Bene, cosa vediamo noi, dal punto di vista delle voci di danno richieste dalle parti civili? Io ho annotato – avevo premesso che questo francobollino era più lungo – una tassonomia di quattro voci di danno, che vengono chieste. C'è una voce di danno biologica, sia *iure* proprio, sia *iure* ereditario. Cioè pretese di danno subentrate nel patrimonio degli eredi, rispetto ad una persona deceduta, in relazione ai fatti di causa. Danno biologico. Danno da esposizione. Terza voce di danno, è un danno da *metus*, cioè da paura, e la voce di danno morale e soggettiva più tradizionale collegata alla sussistenza di un reato.

E da ultimo la voce di danno contro il quale le Sezioni Unite del 2008 sono state molto severe, e cioè il danno esistenziale, il danno cioè che causerebbe una modificazione peggiorativa della qualità della vita.

Non andrò nel dettaglio delle Parti Civili che hanno chiesto questa o quell'altra voce di danno, diventerebbe un elenco telefonico, e non lo voglio fare, però volevo svolgere, Presidente, qualche considerazione generale su queste quattro voci di danno generali. Danno biologico, e la voce di danno più conosciuta, accettata.

Un tempo diceva la Cassazione, la Corte Costituzionale, il Diritto vivente. Oggi è Diritto vigente. Ma cosa c'è di importante da chiarire quando parliamo di danno biologico richiesto dalle parti? Si tratta di vedere e di collocare la voce di danno biologico all'interno del procedimento penale, non può cioè il danno biologico essere trattato in modo diverso da quello che sarebbe stato trattato in sede civile. C'è bisogno di un requisito fondamentale, e cioè il nesso di causalità, ma non

generale su basi collettive, un nesso di causalità basato su un nesso di causalità individuale, sulla storia del soggetto danneggiato. Vedere cioè se effettivamente *in rerum natura* ci sia stata quella relazione eziologica necessaria tra il fatto della contaminazione, o dell'avvelenamento (in questo caso dell'avvelenamento), e le conseguenze concrete. Siamo sicuri che quella patologia, in cui è incorsa la Parte Civile sia effettivamente la logica conseguenza dell'esposizione? Questo è mancato. Cioè si sono richiesti voci di danno, standardizzate non solo nell'*an*, ma anche nel *quantum*.

Quando parlerò delle associazioni ambientaliste, e sarò molto veloce, anche perché sarò presumibilmente più stanco di quello che sono ora, noi vedremo, Presidente, delle richieste di risarcimento che sembrano essere fatti con gli stampini. Si chiede tot. Attenzione, il danno ci insegna, la Corte di Cassazione, e non cito solo le quattro sentenze di San Martino dell'11 novembre 2008, ma il danno deve essere personalizzato, il danno è conseguenza, non c'è un danno uguale per tutti. Certo le conseguenze possono essere seriali, possono essere omogenee, una rispetto all'altra, ma la quantificazione delle singole conseguenze non può non avere un trattamento differenziato da caso a caso. Danno da esposizione.

Questo danno da esposizione mi lascia, francamente, molto perplesso, perché il danno – non l'ho detto prima, mi accorgo ora di essermi dimenticato di questo passaggio che forse è implicito – non è un diritto. Il danno è un danno – e non è un gioco di parole. Il danno è un rimedio. Il danno viene concesso se c'è la lesione di un diritto. La Corte di Cassazione Sezioni Unite lo conferma, il danno è un rimedio. *Ubi ius ibi remedium*, se c'è un diritto c'è un rimedio. Ma non è un danno.

La Carta Costituzionale, bella o brutta che sia la nostra Costituzione, io sono per

quelli che la amano, non parla di danni. La nostra Carta Costituzionale parla di diritti, e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dice: quando c'è la lesione di un diritto inviolabile della persona, un diritto inviolabile della persona ex articolo 2 e seguenti della Costituzione, allora tu danneggiato puoi chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale. Non solo, non è sufficiente un *contra ius* costituzionale. Non è sufficiente la lesione di un diritto della persona avente protezione e garanzia costituzionale. C'è bisogno che la violazione sia non minima, non futile, non bagattellare. Sia importante, sia seria. Cioè la Corte di Cassazione dice – non lo dice espressamente – tutti i cittadini non possiamo non bere un pochino di qualche veleno nella nostra vita endoassociativa di relazione. Solo se c'è la violazione di un diritto della personalità, e la violazione grave, io ti do il risarcimento del danno non patrimoniale. Eccomi al danno da esposizione.

Io sinceramente, Presidente, so che viene citato il caso Eternit, ma dove è, a livello giuridico, uno *ius* che sarebbe stato leso? Io capisco, e verrò subito a parlarne dopo, il danno da *metus*, cioè nel senso la paura, la paura di ammalarmi, la paura di contrarre cancro, la paura di contrarre malattia. Ma il danno da esposizione, cumulato al danno da *metus*, costituisce una evidente duplicazione di risarcimento, che alla fine della fiera (*end of day* dicono gli americani, io uso il termine italiano) va a violare il principio di integrazione e riparazione del danno. Cioè l'albero risarcitorio è un albero, non è che ha cinquantacinque rami, e io con cinquantacinque rami ottengo, o faccio ottenere al mio cliente una somma più alta perché sono bravo, perché sono fortunato. Il danno è cento, ma se io chiedo da una parte il risarcimento della voce del danno da esposizione, e subito dopo chiedo il risarcimento del danno da *metus*, da paura, io chiedo la stessa cosa. E io, il sistema

nostro italiano non può dare dignità risarcitoria a due voci di danno che sono esattamente la stessa cosa. Danno da *metus*, la paura di contrarre cancro.

Il richiamo è forte a un caso molto triste che è capitato, non nel vostro Piemonte, ma nella mia Lombardia, terra di adozione. Io non sono lombardo. Il caso è quello di Seveso, la nube tossica della ICMESA, che in un'estate del 1976 incominciò... Nube tossica della multinazionale svizzera. Cosa successe? Tante richieste di risarcimento danni, soprattutto tanti abitanti di Seveso furono, oppure scelsero di sottoporsi a continui esami sanitari. Ogni due mesi, ogni tre mesi, ogni quattro mesi, per vedere se non ci fosse stata una contaminazione cancerogena. Voglio dire, è uno stato di paura. Non fa bene, far passare tre mesi: come è andata? Devo tornarci tra una settimana. L'attesa del controllo eccetera. Per fortuna tantissimi non hanno preso tumore, non hanno preso il cancro, la stragrande maggioranza non ha preso il cancro, però hanno fatto un risarcimento del danno. La causa risarcitoria è durata tantissimo, perché si discuteva danno evento e danno conseguenza. Si diceva: ma tu stai bene, alla fine non hai avuto alcuna alterazione del tuo stato fisico psichico. Sì, ma ho avuto una paura da matti, ogni tre mesi andare a farmi i controlli eccetera, la mia vita è stata... Alla fine la Corte di Cassazione prima fa una sentenza a Sezioni Unite dicendo che il danno è un danno conseguenza.

Poi, siccome nel caso concreto era presente il reato 449, disastro, o 434, era presente *in rerum natura* una fattispecie di reato, si è chiesto il danno morale e soggettivo per la presenza del reato. Insomma l'ipotesi tipica di 2059, il danno non patrimoniale ammesso nei soli casi previsti dalla legge, cioè il reato. Come si quantifica questo danno? Non è un danno biologico, per il quale ci sono le tabelle di Milano. È un danno non biologico, non patrimoniale, legato a questa paura.

Bene, il suo collega Marangoni, Giudice molto bravo della Prima Sezione del Tribunale Civile di Milano, quantificò ad un gruppo di abitanti di Severo 5 mila euro per il risarcimento dovuto per questa paura che loro hanno avuto in quei due, tre, quattro anni, in cui su basi trimestrali, quadrimestrali, semestrali (naturalmente dopo un anno i controlli erano più rallentati). E questa misura di 5 mila euro fu confermata dalla Corte di Appello di Milano, e fu confermata poi dalla Corte di Cassazione in un'importante sentenza del 2009, del 13 maggio 2009, la numero 11059. È segnata nella memoria difensiva. Ma il caso Seveso è completamente diverso dal caso alessandrino.

Nel caso Seveso c'è una storia medica – documentale in cui si accerta che una volta avvenuta la nube tossica di ICMESA gli enne abitanti di Severo si sono assoggettati, con continuità, per un periodo documentato, a controlli sanitari che poi hanno rilevato che la persona stava bene, non aveva contratto cancro. Però, sottoponendosi a questi controlli sanitari, insomma ha avuto una vita un pochino diversa, ha avuto un perturbamento, ha avuto paura di contrarre cancro. Ma c'è reato? Nel caso oggi al Vostro esame e alla Vostra valutazione non ci sono basi presuntive, nemmeno presuntive. Sono state fatte delle dichiarazioni in cui la persona era ammalata o la persona era perturbata dal sapere o dal sapere cose... Nulla paragonabile a Seveso. Insomma i danni non patrimoniali, lo dice la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, possono essere concessi anche su basi presuntive, ma ci devono essere delle solide basi presuntive.

Quarta voce di danno. Ho ricordato il danno biologico, ho ricordato il danno da esposizione, sulla cui autonomia logica, prima che giuridica, ho veramente fondati dubbi. Il danno da *metus*, dove a Seveso è stato concesso, ma perché c'era reato.

Qui non si sa se ci sarà, ma manca una solida base documentale.

Il danno esistenziale è stato chiesto da più Parti Civili, e devo dire la Corte di Cassazione, nelle sentenze di San Martino dell'11 novembre, ha – cito quasi a memoria la preposizione della Corte di Cassazione – non è più dato discorrere di danno esistenziale come voce autonoma di danno. Il danno esistenziale è parte della più ampia figura unitaria di danno non patrimoniale, che presuppone necessariamente la sussistenza di un *contra ius* costituzionale. Cioè senza la lesione di un diritto della persona tutelato soprattutto nella prima parte della Costituzione, articolo 2, 13, 18, 21, non c'è spazio per chiedere una voce di danno dai confini così generici, dai confini così impalpabile quale quello della qualità della vita. Queste sono le quattro voci di danno non patrimoniale richieste, chi più chi meno, da quasi tutte le Parti Civili. Parti Civili persone fisiche evidentemente.

Poi ci sono, Presidente, delle voci di danno per le quali ho utilizzato questa espressione "la freccia del tempo", nel senso che sono voci di danno che non hanno alcun fondamento e temporale e spazial-temporale negli atti del giudizio. Cioè le Parti Civili hanno richiesto il risarcimento di danno per danni subiti dai loro assistiti prima del capo d'imputazione che risale al 1995. Bene, per quanto riguarda gli imputati Solvay sono entrati con il passaggio da Montedison, Edison, a Solvay, nel 2002, ma è inammissibile che si chiedano risarcimenti di danno che sono così distanti temporalmente, così come inammissibile.

Alcune Parti Civili hanno anche corretto – lo specifico nel dettaglio, preferirei, se Lei è d'accordo, Presidente, nel non leggere le singole parti che hanno poi provveduto a modificare le loro richieste risarcitorie –. Ma ci sono anche persone che non temporalmente, ma spazialmente, cioè persone che non sono di Spinetta

Marengo, sono ad Alessandria, o sono in altri Comuni limitrofi che pretendono di aver ricevuto un danno. Manca evidentemente un collegamento genetico, spaziale-temporale rispetto ai fatti commessi dall'imputazione.

L'ultima voce, siamo sempre nel quinto francobollo, però premetto, Presidente, che i successivi tre francobolli saranno molto brevi. C'è l'ultima voce di danno, questa volta patrimoniale, fatta dai comproprietari De Benedetti-Varani, i quali lamentano un risarcimento del danno non patrimoniale, perché i terreni del fondo agricolo, chiamato Stivardi, ubicati nelle immediate adiacenze dello stabilimento, non possono essere più irrigati attraverso l'acqua attinta da un pozzo di proprietà, da quando a seguito dell'ordinanza del Comune di Alessandria, del 2008, la numero 147, quest'ultimo è stato compreso nell'area assoggettata al divieto di utilizzo di acque emunte. Quindi loro lamentano un danno chiaramente patrimoniale, perché c'è una diminuita potenzialità irrigua del fondo, e quindi le culture non possono essere esercitate con quei profitti e con quelle attese che nei precedenti temporali si potevano fare. Ora, però, mi spiace riandare a prendere l'inizio di un'ora e mezzo fa del mio intervento, le acque dei pozzi privati sono escluse dall'oggetto dell'imputazione. Quindi la pretesa risarcitoria per un danno patrimoniale derivante dal fatto che non ci sarebbe acqua disponibile per questo fondo è totalmente esclusa dal capo d'imputazione, e quindi la richiesta risarcitoria è inammissibile, prima che infondata nel merito.

Ma c'è di più, perché quell'ordinanza che ho ricordato, l'ordinanza del Comune di Alessandria, numero 147 del 2008, indica e ordina "a tutti i soggetti proprietari, gestori o utilizzatori di pozzi che emungono acque a profondità maggiori di 40 metri, di provvedere a far effettuare e presentare al Servizio Ambiente di questa

Amministrazione comunale, e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., la certificazione delle acque emunte". Quindi l'ordinanza del Sindaco fa proprio un obbligo specifico ai proprietari dei pozzi interessati a dire: "attivatevi, alzate i tacchi e fate certificare questo vostro stato". Evidentemente non hanno, o non risulta acquisito per lo meno alcun certificato analitico che attesti la qualità delle acque del pozzo in questione.

Chiudo quindi con la vicenda del danno patrimoniale, sicuramente più semplice, il quinto francobollino relativo alle voci di risarcimento di danno richieste dalle Parti Civili persone fisiche.

Il sesto francobollino riguarda le richieste risarcitorie presentate dalle associazioni – tra virgolette – ambientaliste. Il settimo riguarderà la provvisoria, l'ottavo riguarderà invece la posizione di Edison, e il mio pensiero andrà al mio professore di Diritto Penale che ha lasciato la Corte di Assise, scusandosi con me.

Sesto francobollino: domande risarcitorie delle associazioni ambientaliste. Sono diverse associazioni ambientaliste che hanno richiesto un danno non patrimoniale. Devo dire abbastanza standardizzato. Quando si vede che le associazioni I Due Fiumi, Legambiente, WWF e Medicina Democratica chiedono, con mia grande sorpresa, una provvisoria dello stesso importo, di 100 mila euro, io dico: perché tutti hanno la stessa voce di danno? Possibile che non si riesca a capire come la strada del risarcimento automatico, di un risarcimento uguale per tutti, un risarcimento tanto al chilo (scusa la battuta), non può esistere nel Diritto italiano della responsabilità civile. Non può esistere.

Comunque guardiamo sull'*an*, prima che sul *quantum*, perché questo è importante. Le associazioni ambientaliste chiedono un risarcimento del danno perché è stato

leso, violato, che cosa? Qual è lo *ius* che vantano? Il loro diritto all'ambiente, alla custodia dell'ambiente? Attenzione, se è così non si può chiedere un risarcimento della voce del danno ambientale, che è un danno pubblico e generale. Non si può chiedere. Perché? Per le stesse ragioni da me ricordate quando ho affrontato brevemente la posizione degli enti pubblici istituzionali, e cioè Comune e Provincia di Alessandria. Non sono cioè le associazioni ambientaliste titolari di un diritto al risarcimento del danno ambientale. C'è giurisprudenza penale rilevante – mi permetta di citare una sentenza, la più recente – del 2004, che dice: "Le associazioni ambientaliste non sono legittimate a costituirsi Parte Civile solo per la tutela del loro interesse astratto e diffuso all'integrità dell'ambiente", proposizione numero 1, è virgolettata. Cioè: non hanno la legittimazione a chiedere un risarcimento per l'integrità dell'ambiente. "Il danno di cui loro possono chiedere risarcimento – riprende la citazione – deve discendere direttamente solo dall'offesa al bene specifico individuato, distinto dunque dagli interessi diffusi di cui l'ente è statutariamente o istituzionalmente portatore. A condizione che abbiano subito direttamente un danno, di natura patrimoniale, o non patrimoniale, e non si atteggino semplicemente a soggetti portatori di un interesse diffuso.

Come ricorderà, Presidente, e come ricorderà il dottor Zulian, tanti anni fa, io ero forse appena laureato, si parlava in Italia degli interessi diffusi, in che modo potessero essere riconosciuti a Italia Nostra. Era stata la prima associazione nella storia della responsabilità civile a chiedere lei, come associazione, un risarcimento per dire: caspita io mi impegno, io sono presente sul territorio, io faccio questo e altro, è successa una ipotesi di rischio ambientale, io richiedo un risarcimento perché è stata vanificata la mia azione istituzionale. Italia Nostra fu un caso famoso,

poi la Cassazione intervenne e disse non ci può essere, come ho citato nell'ultima massima, una sovrapposizione di richieste. Si può chiedere solo un danno patrimoniale o non, ma che sia proprio un danno distinto dagli interessi diffusi, che vanifichi, che attacchi, che colpisca. Uso un termine inglese – non l'ho scritto nella memoria – la *mission* dell'associazione ambientalista. Cioè tu Edison, tu Solvay, con il fatto della ipotesi di avvelenamento di acque, tu Edison, tu Solvay con l'ipotesi di omessa bonifica hai dato un cazzottone – mi scusi questa espressione pugilistica, poco elegante, ma credo efficace – a quanto io sto cercando di portare avanti da anni, per portare avanti una battaglia importante in questo tema.

Detto questo in termini di principio di Diritto generale bisogna chiedersi se nel particolare, cioè le varie associazioni ambientaliste che si sono costituite Parti Civili – solo nei confronti di Solvay evidentemente, perché Solvay l'ho detto alle 14.15 è il responsabile di tutto – soddisfino questi requisiti di carattere generale indicati dalla Corte di Cassazione. A mio modo di vedere, assolutamente no. A mio modo di vedere assolutamente no perché al di là di pretese generiche, ma assolutamente prive di legittimazione riferibile all'ambiente. Ma la Cassazione è chiara, non puoi chiedere voci di danno, tra virgolette ambientali, perché se no si creerebbe un *vulnus* – questo sì – nel sistema, perché il legittimato esclusivo a chiedere il risarcimento del danno è solo il Ministero. Tu devi far valere un interesse proprio, una *mission* propria. Allora che cosa, a mio modo di vedere, è mancato nelle costituzioni di Parti Civili, delle varie associazioni di ambientalisti. Non è stato provato – l'ho scritto a pagina 60 della memoria difensiva che vado a depositare alla fine del mio intervento – quel contributo continuativo, rilevante e concreto, apportato alla difesa della posizione giuridico. Nel contesto spazio-temporale

riportato dai capi di imputazione.

Qualche associazione dice: ma io ho fatto, ho sensibilizzato nella città di Alessandria, per dire "attenzione, attenzione". Non significa che quanto sia stato fatto ad Alessandria possa essere automaticamente *sic et simpliciter* esteso anche a Spinetta Marengo, senza alcun collegamento con i fatti contestati. È mancato anche, devo dire solo di alcune – qui non entro nel dettaglio, lo dico, ma mi ricordo alla memoria difensiva – la prova di uno specifico radicamento dell'associazione nel territorio. Cioè la Cassazione dice che l'associazione ambientalista deve avere una particolare relazione di fatto con i reati contestati, perché se non ha questa relazione con i fatti contestati manca quel rapporto di *vulnus* e di *mission* che è necessario, perché si possa chiedere il risarcimento del danno.

Anche il criterio della *vicinitas*, e cioè della vicinanza territoriale, rispetto al luogo in cui si è verificato un evento, non basta a rendere risarcibile un asserito danno, essendo necessario invece che siano presenti tutti gli elementi secondo la regola, che ho ricordato prima, della necessaria prova che ogni singola voce di danno deve avere. E poi manca la prova dei presunti danni patrimoniali o non, sofferti dalle singole associazioni ambientaliste.

Sulle indicazioni personali, e particolari di ogni associazione ambientalista, mi sia consentito, Corte, di rinviare alla memoria difensiva.

Passo al settimo francobollino: richiesta di condanna provvisoria. Molte Parti Civili – ho indicato la più importante in termini quantitativi, il Ministero dell'Ambiente – chiedono una voce di danno chiedendo l'applicazione dell'articolo 539, secondo comma, del Codice di Procedura Penale, cioè la provvisoria. Intanto oggi, dicembre, poi ci sarà gennaio e febbraio, datemi questa voce di danno

a titolo di provvisionale per il danno completo, che terrà conto di tutte le possibili ulteriori voci di danno, vedremo nelle competenti sedi, immagino civili.

Ora, l'istituto della provvisionale, che c'è anche nel Diritto Civile, nel Codice di Procedura Civile, la condanna generica di cui all'articolo 278 del Codice di Procedura Civile, presuppone e richiede necessariamente, obbligatoriamente un qualcosa che invece difetta nella totalità delle richieste risarcitorie, e cioè la certezza del danno. Siccome ho detto – e riprendo volentieri questo profilo per paura che in un'ora e quarantotto minuti, che dura il mio intervento, possa essere stato dimenticato – si tratta soprattutto, nel 99,9% dei casi di danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale, soprattutto è un danno richiesto sub specie di danno non biologico. Ho indicato il danno biologico, ma per il danno biologico ci sono delle tabelle, per le altre voci di danno, danno da paura, danno da esposizione, danno esistenziale, a prescindere che sono inammissibili per le ragioni che ho detto, non ci sono tabelle. Quindi non c'è proprio la possibilità logica, prima che giuridica, di affiancare alla violazione del bene protetto dall'ordinamento una somma di denaro. Allora manca, Presidente, proprio la prova del danno che sola legittima la concessione della provvisionale. Io do provvisionale quando sono sicuro, organo giudicante, che almeno di una parte - la famosa sineddoche - del tutto io abbia prova certa della concessione del danno. E vertendo in materia di danno, non patrimoniale, io questa prova certa non ce l'ho.

Io non posso concedere, ma non voglio sostituirmi a Lei, Presidente, e al Collegio, il sistema non può concedere voci di danno non patrimoniali se non è stata raggiunta una prova sufficientemente ragionevole. Cito le associazioni ambientaliste, i 100 mila euro richiesti dalle quattro associazioni I Due Fiumi,

Legambiente, WWF, Medicina Democratica, che chiedono 100 mila euro. Perché non 200? Perché non 400? Perché non 50? Datemi una prova, citatemi dei precedenti. Ditemi che in altri casi la giurisprudenza ha concesso un risarcimento di quella entità, perché il caso avrebbe o poteva essere assimilato al nostro.

Coloro che chiedono invece il danno da esposizione, o il danno da paura, lo chiedono nella misura di 10 mila euro, per tanti loro assistiti. Siccome esiste, e l'ho citato, il caso Seveso deciso nel 2009, che ha concesso agli abitanti di Seveso 5 mila euro, e, ripeto, il caso Seveso è stato molto più – tra virgolette – istruito a livello documentale, molto più sorretto e completato da documentazione medica di quanto non lo sia oggi, perché chiederne 10 mila? Dov'è la voce di danno risarcibile?

Francobollino numero 8: Edison. Naturalmente qui avrei bisogno di tempo per riorganizzare le file delle tante cose che ha detto il professor Padovani. Nel febbraio 2013, quando io, come Difensore di Solvay, ho chiesto di essere escluso come Responsabile Civile, e ho chiesto che non fosse escluso Edison, io non ho creato Diritto, né ho offerto interpretazioni libere del Diritto. Da quanto è emerso stamani, in tarda mattinata, il civilista (che sarei io, in questo caso) sarebbe stato il padre di teorie assolutamente evanescenti dal punto di vista sistematico, ma soprattutto sbagliate. Io che cosa ho detto? Io ho parlato, e lo riprendo volentieri perché nel febbraio 2013 era stato il mio primo intervento in Corte di Assise, quindi me lo ricordo nella mia vita professionale. Io avevo detto che l'articolo 2049, che come ricorderà, come ormai sapete si parla di una responsabilità vicaria, del datore di lavoro o del committente, per i fatti illeciti commessi dal proprio domestico – un linguaggio un po' arcaico – dal proprio preposto. Io ho detto che di questo 2049

andava offerta una lettura aggiornata con i tempi. Una lettura aggiornata con i tempi non significa che la nozione di gruppo viene da me non rispettata, da me non osservata. Solo che nel caso particolare la posizione dell'ingegner Cogliati è una posizione didatticamente solare ai fini della dimostrazione di come il preponente sostanziale, cioè la *holding*, e cioè Montedison, sia lui, anche lui, oltre Ausimont, il preponente formale, il soggetto responsabile dei fatti illeciti. Padovani ha parlato di Cogliati come amministratore di Ausimont, e come dirigente di Montedison. Non due datori di lavoro, sostanzialmente in materia ambientale Ausimont era al cento per cento controllata da Montedison, era al cento per cento eterodiretta da Montedison. Bene, se questo è vero, ed è pacifico, ne discende, come conseguenza, che il fatto illecito, se lo ha commesso naturalmente, deve ricadere non solo e unicamente sul preponente formale Ausimont, oggi Solvay, ma deve ricadere anche sul preponente sostanziale, la *holding*. Ma sono pochi i casi in cui questo si può verificare, non si butta giù dalla torre della rilevanza giuridica la nozione di gruppo. Guai se io dicessi questa cosa, solo che si discute di illeciti ambientali, che siano stati commessi o non commessi non lo so. E allora l'illecito ambientale di Ausimont non poteva non essere deliberato dalla più generale strategia di politica ambientale di Montedison. Non parliamo di assunzioni di lavoratori, di trasferimento di lavoratori, ma parliamo proprio di decisioni che riguardano il *core business*, e cioè la politica ambientale. E allora Cogliati era *manius* di Montedison. E il 2049 si può applicare. C'è un caso che io cito, la nota 95 citata da Padovani, ma è un caso classico, Fiat, un dipendente di Fiat Australia mi sembra che fosse, commette fatti illeciti, ma siccome commette questi fatti illeciti chiaramente per l'esecuzione di delibere di Fiat Italia, cioè della casa madre, e il 2049 impone ed

obbliga a ritenere responsabile il preponente sostanziale, cioè Fiat Italia e non Fiat Australia, non c'è nessuna – e scusatemi se dico ancora questa ovvietà – pretesa di dire: la nozione di gruppo la prendo e la butto giù dalla torre ed è giuridicamente rilevante. È un esame della specificità del caso. Cogliati era il soggetto regista ambientale, del vero regista ambientale era Montedison. Il gruppo. Povera Montedison, addirittura mendicante nell'anno 1992, 1995. Ci sarebbero tante cose da dire, però una cosa la devo dire sulle ultime proposizioni ed affermazioni svolte da Tullio Padovani verso le 13, le 13.10 di oggi, e cioè quando ha rifatto tutta la storia della negoziazione che ha portato alla cessione dei due siti, di Bussi sul versante adriatico, e in Piemonte di Spinetta da Montedison, allora controllata dai francesi. Ha detto cose veramente molto inesatte dal punto di vista storico, ma non solo, cose molto inesatte dal punto di vista della realtà contrattuale. Padovani sostanzialmente, non menziono il Difensore, il Difensore del Responsabile Civile di Edison ci dice in sostanza: Solvay si è tenuta lei, povera Solvay, tutto l'insidia, gli oneri, anche economici delle bonifiche ambientali, lo sapeva benissimo, non è Cappuccetto Rosso o la Dama Bianca. Era una guerra di due lupi, certamente sono due soggetti forti, Solvay che acquista, Edison che vende, controllata dai francesi. Il prezzo versato è un prezzo che fa spavento, non è stato venduto Spinetta Marengo, non è stato venduto Bussi per un tocco di pane, come sembrerebbe dire. Tra liquidi ed assunzione di debiti sono stati versati oltre un miliardo di euro, abbondantemente oltre un miliardo di euro. Ma attenzione, se Solvay ha, ahimè, accettato di firmare quel contratto, in cui le spese di bonifica ambientale venivano poste a carico, come diceva Padovani, non tradizionalmente del venditore, ma del compratore, lo ha fatto, perché gli era stata mostrata una rappresentazione

ambientale completamente inesatta. Noi più volte, i Difensori degli imputati Solvay più volte hanno insistito su questo punto, e cioè che durante le negoziazioni importanti, perché quando si conduce una negoziazione che ha un prezzo finale di oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro, è una negoziazione molto importante per i due siti, quanto è stato dato a livello di caratterizzazione ambientale dei luoghi è stato frutto di una chiarissima posizione soggettiva da parte dei venditori.

Quelle clausole che Padovani ricordava le ricordava in senso incompleto. Sono clausole che non hanno valore quando il venditore sia in una posizione di dolo o colpa grave. Insomma per chi abbia dimestichezza con le tavole codicistiche si tratta dell'articolo 1229 del Codice Civile. L'articolo 1229 del Codice Civile parla di clausole di esonero, o di limitazione di responsabilità. Io, parte, ti esonero da responsabilità, limito la tua responsabilità, evidentemente per un tornaconto, potrà essere stata una riduzione del prezzo, ma queste clausole di esonero e/o di limitazione di responsabilità, dice l'articolo 1229, sono nulle. È la sanzione più grave prevista nell'intero tessuto codicistico, quando a carico di una delle parti, e la parte qui è la parte venditrice, sia individuabile *in rerum natura*, dolo e colpa grave. E c'è un arbitrato internazionale, al quale io non partecipo, a Ginevra, presso la Corte Arbitrale di Ginevra, secondo quelle che sono le previsioni del contratto di cessione, che vede Edison e Solvay litigare proprio su questo aspetto. Io non potevo non rilevare questa incompletezza informativa che il Difensore di Solvay ha dato dicendo: Solvay era contentissima, è uscita dal tavolo delle negoziazioni contenta, pagava di meno, però dentro l'armadio c'erano tanti scheletri ambientali. Bene, Solvay ha forse accettato una riduzione del prezzo. Non lo so, non c'ero io allora, ma non poteva sapere che dentro l'armadio ci fossero scheletri così importanti in

termini economici. Ha più volte richiesto caratterizzazioni ambientali, gli sono state date caratterizzazioni ambientali, ma caratterizzazioni profondamente inesatte sotto il profilo della verità storica e oggettiva. Certo, ha rinunciato ad una parte del prezzo, ma in base ad una condotta che dovrà essere accertata in queste competenti sedi.

Ritorno all'ottava francobollino, e chiudo questo riferimento alla negoziazione del 2002, per dire che la posizione di spicco, la vera *trait d'union* tra la società operativa Ausimont da una parte, il preponente sostanziale è emerso anche dagli elementi testimoniali. Perché qui solo alcuni Difensori leggono i documenti, studiano le carte, perché io leggo, perché io non leggo, perché nessuno... eccetera. Qualche volta leggiamo anche noi i documenti. Ci sono delle dichiarazioni testimoniali del teste Massimo Ambanelli, udienza 4 novembre 2013, il quale dice che Cogliati era attivo nel partecipare a quelle commissioni, Protezione Ambiente e Sicurezza, che sembrerebbero invece fermarsi in un lontano anno 1992-1993. E poi c'è anche il nome curioso Pio De Iorio, il quale dice, udienza sempre del 4 novembre 2013, quanto sia stato importante il ruolo dell'ingegner Cogliati negli investimenti ambientali di un certo rilievo. Non è una lettura creativa del Diritto, *summum ius, summa iniuria* ricordava il professor Padovani. Io credo che il Diritto civile, applicato in sede penale, consenta sicuramente più margini di manovra.

Il principio di stretta legalità non esiste nel Diritto Civile. Le Parti Civili, secondo me, avrebbero fatto meglio a richiedere i risarcimenti nel giudizio civile, perché avrebbero avuto meno ostacoli da superare. Sono venute qui a chiedere il risarcimento per celebrare con la Pubblica Accusa, una vittoria, forse. Dice: forse seguiamo il cavallo del Pubblico Ministero che entra impetuosamente nel palazzo

di giustizia e ci proclama vittoriosi. Io credo che il Diritto Civile imponga un utilizzo accorto delle categorie civilistiche. La nozione di gruppo non viene da me abrogata, non do una lettura abrogante del 2049 o della nozione di gruppo, do una lettura funzionale alle specificità del caso, ed effettivamente non vedere Montedison come il preponente sostanziale dell'attività di facere svolta da Cogliati, sarebbe veramente una *somma iniuria*.

Il nono francobollino è un francobollino più semplice, Presidente, nella mia qualità di Difensore di Solvay chiedo che vengano integralmente respinti perché alcune inammissibili, perché altre infondate, tutte le domande di risarcimento di danno di qualunque tipo, anche in forma di condanna generica, nonché le richieste di condanna provvisoria, proposte dalle Parti Civili costituite nei confronti degli imputati e del Responsabile Civile Solvay.

Vi ringrazio per l'attenzione, due ore esatte. Non pensavo di arrivare alle due ore esatte, ripeto ieri ero impegnato in una cosa familiare, non ho fatto le prove generali, ma due ore avevo detto e due ore sono state. Grazie per l'attenzione.

La Corte, rinvia all'udienza del 12 gennaio 2015.

* * * * *